

COMUNE DI SEGONZANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PRG

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2024

Art. 39 comma della LP 4 agosto 2015, n.15

1° Adozione del Consiglio Comunale Delibera n. __ di data __. __. __
Adozione Definitiva del Consiglio Comunale Delibera n. __ di data __. __. __
Approvazione Delibera della G.P. n. __ di data __. __. __

NTA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Progettista:
arch. Andrea Miniucchi



Data: Settembre 2024

INDICE

TITOLO I	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPITOLO I	6
IL PIANO REGOLATORE GENERALE	6
Art. 1 – FINALITA', SCOPI E CONTENUTI	6
Art. 2 – DOCUMENTI OGGETTO DEL P.R.G.	6
Art. 3 – INTERPRETAZIONE DELLE CARTOGRAFIE ALLEGATE AL P.R.G.....	7
Art. 4 – PRESCRIZIONI PUNTUALI, ELEMENTI GEOMETRICI E METODI DI MISURAZIONE	8
Art. 5 – OMISSIS	8
Art. 6 –DISTANZE DAI CONFINI, FRA I FABBRICATI E DALLE STRADE NELLE SINGOLE ZONE OMOGENEE.....	8
Art. 7 – AREE INEDIFICABILI CON VINCOLO DECENNALE	9
Art. 8 –COSTRUZIONI ACCESSORE e SERRE E TUNNEL A SCOPO AGRONOMICO.....	10
Art. 9 - DOTAZIONI DI PARCHEGGI PERTINENZIALI.....	14
Art. 9bis - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	14
CAPITOLO II	15
TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	15
Art. 10 – DIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE FUNZIONALI	15
Art. 11 – DEFINIZIONE DELLE PRINCIPALI FUNZIONI EDILIZIE	15
Art. 12 – DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	16
Art. 13 – M1 – MANUTENZIONE ORDINARIA	16
Art. 14 – M2 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17
Art. 15 – R1 – RESTAURO	18
Art. 16 – R2 – RISANAMENTO CONSERVATIVO	18
Art. 17– R3 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	20
Art. 18 – OMISSIS.....	21
Art. 19 – R5-DEMOLIZIONE	21
CAPITOLO III	21
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE	21
Art. 20 – INTERVENTI A FAVORE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE	21
Art. 21 – RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI EDIFICI ESISTENTI.....	21
TITOLO II.....	22
ATTUAZIONE DEL PRG	22
CAPITOLO I	22
STRUMENTI DI ATTUAZIONE	22
Art. 22 – ATTUAZIONE DEL P.R.G.	22
Art. 23 – OMISSIS.....	23
Art. 24 – OMISSIS.....	23
Art. 25 – OMISSIS.....	23
Art. 26 -OMISSIS	23
Art. 27 – PROGETTO CONVENZIONATO PC.01 – PIRAMIDI.....	23
Art. 28 – OMISSIS.....	23
Art. 29 – FABBISOGNO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	23
Art. 30 – PIANO COMPENSORIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - DISCARICA	23
Art. 31 – INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO	24
TITOLO III	25
SISTEMA AMBIENTALE	25
CAPITOLO I	25

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL TERRITORIO	25
Art. 32 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	25
Art. 34 – PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLA ACQUE PUBBLICHE (PGUAP)	25
CAPITOLO II	26
AREE SOTTOPOSTE A PARTICOLARE TUTELA	26
Art. 35 – AREA DI TUTELA AMBIENTALE	26
Art. 36 – INVARIANTI	26
Art. 37 – MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE.....	26
Art. 38 – AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO VINCOLATE – NON VINCOLATE	27
Art. 39 – RISERVE NATURALI PROVINCIALI, RISERVE LOCALI ED AREE “NATURA 2000”. RETE DELLE AREE PROTETTE PROVINCIALI	27
Art. - OMISSIS	29
Art. 40 – SITI BONIFICATI	29
TITOLO IV	30
SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E SISTEMA INFRASTRUTTURALE.....	30
CAPITOLO I	30
ELENCO ZONE OMOGENEE	30
Art. 41 – ELENCO DELLE ZONE OMOGENEE	30
CAPITOLO II	31
ZONE A - INSEDIAMENTI STORICI PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI ALL’INTERNO DEI CENTRI STORICI E PER GLI INSEDIAMENTI STORICI SPARSI	31
Art. 42 – ASPETTI GENERALI	31
Art. 43 – DESTINAZIONE D’USO	32
Art. 44 – MANUFATTI ACCESSORI	33
Art. 45 – LOCALI NEL SOTTOSUOLO	33
Art. 46 – ABBAINI.....	33
Art. 47 – INTERVENTI SU AREE DI PERTINENZA (CORTILI, ORTI, AREE AGRICOLE, AREE A VERDE STORICO)	33
Art. 48 – POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER RIFIUTI SOLIDI URBANI	34
Art. 49 – VINCOLI PER ELEMENTO STORICO SUL TERRITORIO PUNTUALE	34
Art. 49bis – VINCOLI INDIRETTI MANUFATTI ESTENTI DI RILEVANZA CULTURALE	34
Art. 50 – FRONTI DI PREGIO	35
Art. 51 – FRONTE DA RIQUALIFICARE	35
Art. 52 – RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI.....	35
Art. 53 – VIABILITA’ STORICA.....	36
Art. 54 – ELEMENTI STORICI SUL TERRITORIO PUNTUALI	36
Art. 55 – AMPLIAMENTI	36
Art. 56 - AREA DI RISPETTO DEL CENTRO STORICO	37
CAPITOLO III	37
ZONA B - INSEDIAMENTI ABITATIVI.....	37
Art. 57 – PRESCRIZIONI GENERALI SULLE AREE AD USO RESIDENZIALE	37
Art. 58 – ZONE B1 ZONE EDIFICATE E CONSOLIDATE	38
Art. 59 – ZONE B2 ZONE EDIFICATE DI INTEGRAZIONE E DI COMPLETAMENTO	39
Art. 60 – ZONE B3 ZONE EDILIZIA RESIDENZIALE ESTENSIVA	39
Art. 61 – EDIFICI ESISTENTI ALL’INTERNO DELLE FASCIE DI RISPETTO CIMINTERIALI - EDILIZIA RESIDENZIALE A VOLUMETRIA VINCOLATA	40
CAPITOLO IV	41
ZONA C - AREE DI ESPANSIONE	41
Art. 62 – ZONE C1 ZONE DI ESPANSIONE GIA’ ATTUATE O IN CORSO DI ATTUAZIONE	41
Art. 63 – ZONE C2 ZONE DI ESPANSIONE DI NUOVO IMPIANTO	41
Art. 64– ZONE C3 ZONE DI TRASFORMAZIONE PEREQUATIVA.....	42
CAPITOLO V	42

ZONE D - AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITA' ECONOMICHE	42
Art. 65 – GENERALITA'	42
Art. 66 – ZONE D1 ZONE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO	42
Art. 67 – ZONE D2 ZONE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI NUOVO IMPIANTO	44
Art. 68 – OMISSIS	44
Art. 69 – ZONE D4 ZONE ESTRATTIVA DISMESSA AI FINI PRODUTTIVI	44
Art. 70 – ZONE D5 ZONE BARRIERE ACUSTICO VISIVA	45
CAPITOLO VI	45
ZONE E - AREE AGRICOLE, A BOSCO E A CASTAGNETO	45
Art. 71 – AREE AGRICOLE, GENERALITA'	45
Art.72 – ZONE E1 - AREE AGRICOLE	46
Art. 73 – ZONE E2 AREE AGRICOLE DI PREGIO	48
Art. 74 – ZONE E3 – AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO	50
Art. 75 – ZONE E4 – AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO	52
Art. 76 – ZONE E5 – AREE BOSCHIVE OGGETTO DI TRASFORMAZIONE IN AREE AGRICOLE	53
Art. 77 – ZONE E6 AREA A BOSCO	53
Art. 78 – ZONE E7 AREE SPECIALIZZATE A CASTAGNETO	54
CAPITOLO VII	54
ZONE F - AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE	54
Art. 79 – NORME COMUNI ALLE ZONE F	54
Art. 80 – ZONE F1 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI	55
Art. 81 – ZONE F2 AREE A VERDE PUBBLICO	55
Art. 82 – ZONE F3 AREE PER IMPIANTI SPORTIVI	56
Art. 83 – ZONE F4 AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI E DI DEPURAZIONE	56
Art. 84 – ZONE F5 AREE CIMITERIALI	57
Art. 85 – ZONE F6 AREE PER PARCHEGGI	57
Art. 86 – ZONE F7 AREA PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI PER IL CASTELLO DI SEGONZANO	57
Art. 87 – ZONE F8 AREA PARCO FLUVIALE DELL'AVISIO	58
CAPITOLO VIII	58
ZONE G - AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE TURISTICHE	58
Art. 88 – ZONE G1 AREE RICETTIVE AD ALBERGHIERE	58
Art. 88 bis – ZONE G1 AREE RICETTIVE AD ALBERGHIERE A CARATTERE RELIGIOSO	59
CAPITOLO IX	60
ZONE - AREE A PROTEZIONE DI SITI O BENI DI PARTICOLARE INTERESSE CULTURALE -NATURALISTICO O PAESAGGISTICO	60
Art. 89 – ZONE H AREA DI PROTEZIONE – CULTURALE – ARCHEOLOGICA E STORICO-ARTISTICA	60
Art. 90 – ZONE H1 AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	61
Art. 91 – ZONE H2 AREE DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA	62
Art. 92 – ZONE H3 AREE DESTINATE A SERVIZI PRIVATI	63
Art. 93 – ZONE H4 AREE A VERDE PRIVATO	64
CAPITOLO X	65
FASCE DI RISPETTO	65
Art. 94 – NORME GENERALI SULLE FASCE DI RISPETTO	65
Art. 95 – FASCE DI RISPETTO DELLE ACQUE – CORSI D'ACQUA	65
Art. 96 – FASCE DI RISPETTO STRADALE	65
Art. 97 – FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE	68
Art. 98 – FASCIA DI RISPETTO DEI DEPURATORI	68
CAPITOLO XI	68
INFRASTRUTTURE - VIABILITA'	69
Art. 99 – INFRASTRUTTURE	69
Art. 100 – VIABILITA'	69
Art. 101 – PERCORSI CICLABILI E PERCORSI PEDONALI	70

Art. 102 – GALLERIE, PONTI, VIADOTTI, RACCORDI E SVINCOLI STRADALI	70
Art. 103 – INTERVENTI PUNTUALI DI INTERESSE PUBBLICO	70
Art. 104 – ELETTRODOTTI, GASDOTTI, LINEE TELEFONICHE	71
Art. 104bis – SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITA'	71
Art. 104ter – PIAZZOLA ELICOTTERO	71
TITOLO V	73
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE	73
CAPITOLO I	73
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE	73
Art. 105 – DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE	73
Art. 106 – TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI	73
Art. 107 – LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI	73
Art. 108 – ATTIVITA' COMMERCIALI NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO	74
Art. 109 – VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI	74
Art. 110 – ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INGROSSO	75
Art. 111 – SPAZIO DI PARCHEGGIO	75
Art. 112 – ALTRE DISPOSIZIONI	75
Art. 113 – RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI	76
Art. 114 – AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA	76
Art. 115 – AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI	76
Art. 116 – CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI ESISTENTI E IN AREE DA BONIFICARE	76
Art. 117 – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	77
TITOLO XV	78
PRESCRIZIONI FINALI	78
CAPITOLO I	78
DEROGHE	78
Art. 118 – DEROGHE	78
Art. 119 – NORME TRANSITORIE E FINALI	78

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

IL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 1 – FINALITA', SCOPI E CONTENUTI

1. Il Piano Regolatore del Comune di Segonzano (P.R.G.) disciplina l'uso del territorio e dell'ambiente naturale, degli insediamenti di recente e di antica formazione sia all'interno del C.S. che all'esterno e ne definisce gli interventi sia pubblici che privati.
2. Il P.R.G. definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei piani attuativi, dei piani di lottizzazione e per l'esecuzione degli interventi diretti sul territorio.
3. Scopo e finalità del Piano in piena corrispondenza con gli indirizzi strategici sono:
 - rafforzare la riconoscibilità dell'offerta territoriale, valorizzando la diversità paesistica, la qualità ambientale e la specificità culturale;
 - orientare l'utilizzazione del territorio verso lo sviluppo sostenibile, contenendo i processi di consumo del suolo e delle risorse primarie e favorendo la riqualificazione dei centri storici territoriali;
 - consolidare l'integrazione nel contesto europeo, inserendolo efficacemente nelle reti infrastrutturali, ambientali, economiche e socio-culturali;
 - rafforzare le capacità locali di auto-organizzazione, nonché le opportunità di sviluppo.

Art. 2 – DOCUMENTI OGGETTO DEL P.R.G.

1. Sono elementi costitutivi del P.R.G. del Comune di Segonzano, gli elaborati e le tavole indicati di seguito :

Documenti:

- Relazione illustrativa relativa alla Variante 2024
- Norme tecniche di attuazione;
- Prontuario per l'uso dei materiali negli interventi in centro storico

Schedatura:

- Schede di individuazione delle unità edilizie esistenti all'interno dei perimetri degli insediamenti storici;
- Schede di individuazione delle unità edilizia del PEM – Patrimonio Edilizio Tradizionale Montano.

Elaborati cartografici grafici così precisati:

LEGENDA DEI SISTEMI AMBIENTALE, INSEDIATIVO E DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

- TAV. Leg.

SISTEMA AMBIENTALE in scala 1: 5.000

- TAV. Amb.01 - GAGGIO - GRESTA - VALCAVA - CALONEGHI
- TAV. Amb.02 - SABION - TEAIO - PRA'
- TAV. Amb.03 - STEDRO - SALETTO - PIAZZO - PARLO - SEVIGNANO
- TAV. Amb.04 - QUARAS - GAUSALDO

SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE in scala 1:5.000

- TAV. Ins.01 - GAGGIO - GRESTA - VALCAVA - CALONEGHI
- TAV. Ins.02 - SABION - TEAIO - PRA'
- TAV. Ins.03 - STEDRO - SALETTO - PIAZZO - PARLO - SEVIGNANO
- TAV. Ins.04 - QUARAS - GAUSALDO

SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE in scala 1:2.000

- TAV. Ins. 5 – TEAIO - PRA' - SABION
- TAV. Ins. 6 – SALETTO - STEDRO - SCANCIO - PIAZZO - PARLO
- TAV. Ins. 7 – SEVIGNANO
- TAV. Ins. 8 – QUARAS
- TAV. Ins. 9 – GRESTA – GAGGIO
- TAV. Ins. 10 - VALCAVA
- PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI in scala 1:1.000
- TAV.CS.1 – UNITA' MINIME D'INTERVENTO
- TAV.CS.2 - MODALITA' DI INTERVENTO SULLE UNITA' EDILIZIE E DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI

Art. 3 – INTERPRETAZIONE DELLE CARTOGRAFIE ALLEGATE AL P.R.G.

1. Le cartografie vanno lette contestualmente nei tre sistemi: ambientale, insediativo-produttivo ed infrastrutturale. La cartografia e la normativa del sistema ambientale prevalgono su quelle presenti nel sistema insediativo - produttivo - infrastrutturale.
2. Le schede degli edifici sia dei centri storici che del PEM vanno lette contestualmente alle cartografie allegate al P.R.G.
3. La cartografia va letta secondo la legenda allegata al P.R.G. . In caso di discordanza tra rappresentazioni grafiche su scala diversa prevale la cartografia in scala più particolareggiata.
4. Tutta la normativa di piano ha carattere prescrittivo ed in particolare:
 - Le destinazioni ed indici di area;
 - Le prescrizioni ed i vincoli per i P.A. art. 21, 22 e 26 delle presenti N.T.A;

- Le indicazioni e prescrizioni attribuite ai singoli edifici dalle schede di rilevazione di tutti gli edifici e manufatti dei centri storici e degli edifici di recente formazione.

Art. 4 – PRESCRIZIONI PUNTUALI, ELEMENTI GEOMETRICI E METODI DI MISURAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del P.R.G., si assumono le definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni definiti dalla legge urbanistica provinciale e specificati all'art. 3 del "Regolamento urbanistico - edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.

Art. 5 – OMISSIS

Art. 6 –DISTANZE DAI CONFINI, FRA I FABBRICATI E DALLE STRADE NELLE SINGOLE ZONE OMOGENEE

1. Il P.R.G. del Comune di Segonzano secondo quanto previsto dalle norme provinciali vigenti assume, per le diverse zone territoriali omogenee del P.R.G., la disciplina in materia di distanze contenute nell'Allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011, n.1858 di data 26 agosto 2011, n.2918 di data 27 dicembre 2012, n.1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 in riferimento:
 - a. alle distanze minime tra edifici;
 - b. alle distanze minime degli edifici dai confini;
 - c. alle distanze minime da terrapieni e dei muri dai confini e dagli edifici.
2. Ai fini della determinazione delle distanze ai sensi delle deliberazioni richiamate al comma 1, si definisce il seguente schema di equiparazione tra le destinazioni d'uso del suolo del Titolo V delle presenti norme e le zone territoriali omogenee A, B e D di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:

D.M- 1444/68	Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
P.R.G.	Area di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale – Titolo IV - Capitolo 3
D.M- 1444/68	Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
P.R.G.	Zone B – Residenziali di completamento – Titolo IV - Capitolo 3 Aree a Verde privato - art. 93 Zone G - Aree per servizi e attrezzature turistiche - – Titolo IV - Capitolo 8, Aree per servizi privati - art. 92
D.M- 1444/68	zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B)

P.R.G.	Zone C - Residenziali di nuova espansione – Titolo IV - Capitolo 4
D.M- 1444/68	Zone D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali;
P.R.G.	Zone D – Aree destinate prevalentemente ad attività economica – Titolo IV - Capitolo 5
D.M- 1444/68	Zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C);
P.R.G.	Aree agro silvo pastorali di cui Titolo IV - Capitolo 6
D.M- 1444/68	Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;
P.R.G.	Aree destinate ad attrezzature e servizi Titolo IV - Capitolo 8; Aree destinate ad infrastrutture e servizi Titolo IV - Capitolo 11;

Art. 7 – AREE INEDIFICABILI CON VINCOLO DECENNALE

1. Il PRG, in applicazione dell'art. 45 della Legge urbanistica provinciale individua in cartografia, con specifico riferimento normativo, le aree destinate all'insediamento che, a seguito di una procedura di variante e su specifica richiesta degli interessati, sono state trasformate in aree non edificabili.
2. Il vincolo di inedificabilità ha una durata decennale a partire dalla data di entrata in vigore della variante che ha prodotto il cambio di destinazione urbanistica.
3. Di seguito sono elencate le aree nelle quali si applicano le disposizioni del presente articolo e i relativi procedimenti di variante:

Tabella vincoli di inedificabilità decennale		
Comune Catastale	Particella catastale	Rif. Variante /Data inizio vincolo decennale
C.C. Seignano	p.f. 619/1 p.f.922, p.f. 577/2 p.f. 369, parte della p.f. 368	Entrata in vigore della Variante PRG 2024/ Il __.__.____
C.C. Segonzano	p.f. 1272/4, p.f. 1272/2, p.f. 1188 pp.ff. 1220, 1212, pp.ff. 266 e 267, pp.ff. 742, 74/4 pp.ff. 2585/6, 2585/9, p.f. 143 pp.ff. 181/2, 5677/4, 5677/7, p.f. 151/2 pp.ff. 207, 202, pp.ff. 203, 54712/1 pp.ff. 215/1, 215/3, 215/2, p.f.1208 pp.ff. 131/2, 132/2, p.f.130/2, pp.ff. 1423/2, 1423/3, p.f. 121/1, p.f. 2111/2, p.f. 1144/1 p.f. 2434/1, p.f.2434/2, p.f. 2433 in CC p.f. 1210/3, p.f. 120/3 p.f. 3102/2 p.f. 809/2	Entrata in vigore della Variante PRG 2024/ Il __.__.____

Art. 8 –COSTRUZIONI ACCESSORE e SERRE E TUNNEL A SCOPO AGRONOMICO

Sono definiti costruzioni accessorie quegli elementi, edilizi e non, che di norma completano le funzioni residenziali o produttive, o che testimoniano una presenza.

1 – LEGNAIA TIPO 1

Sono costruzioni accessorie costruite in conformità allo schema costruttivo allegato al presente articolo (vedi allegato A); ai fini dei parametri edificatori di zona non costituiscono volume.

Possono essere realizzate nelle aree pertinenziali degli edifici residenziali esistenti e/o adibiti ad attività comunque connesse con la residenza, negli Insediamenti Storici all'interno dei Centri Storici e negli Insediamenti Storici Sparsi, ivi incluse le strutture ricettive, ed essere ad esclusivo servizio degli stessi come legnaia o deposito attrezzi.

Per tali strutture non è ammesso il cambio di destinazione d'uso. Le legnaie devono presentare le seguenti caratteristiche:

- l'intero manufatto deve poggiare su platea di calcestruzzo, avere struttura in legno al naturale e avere copertura come l'edificio di cui è pertinenza oppure copertura in laterizio /cemento;
- possono essere realizzate in aderenza oppure ad una distanza massima di 60 ml dagli edifici principali;
- dimensioni massime: 20 mq;
- la copertura deve essere realizzata ad una falda per le legnaie in aderenza all'edificio di pertinenza ed a una o due falde se discosta dall'edificio, con altezza non superiore a 3,50m al colmo.

Se le dimensioni sono minori o diversi devono essere mantenuti le proporzioni.

2 – LEGNAIA TIPO 2

Sono costruzioni accessorie costruite in conformità allo schema costruttivo allegato al presente articolo (vedi allegato B); ai fini dei parametri edificatori di zona non costituiscono volume.

Si tratta di costruzioni accessorie la cui utilità è strettamente legata alla produzione di legnatico derivante da attività di taglio di alberature su aree di proprietà del titolare richiedente.

Possono essere realizzate in area agricola o area a bosco qualora il titolare richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- avere in proprietà una superficie boscata idonea alla produzione di legnatico per uso domestico;
- essere residente all'interno degli insediamenti storici come individuati dal PRG e non disporre di idonei spazi di pertinenza sui quali poter realizzare la legnaia Tipo 1.

Il carattere di reversibilità di tale manufatto è finalizzato a garantire la sua completa rimozione in caso di perdita dei requisiti soggettivi o della cessazione dell'utilizzo per le finalità sopra descritte.

3 TETTOIE

Sono costruzioni accessorie costituite da un elemento di copertura fisso sostenuto da uno o più elementi portanti purché non computabili ai fini volumetrici secondo la definizione del volume emergente. Ai fini dei parametri edificatori di zona non costituiscono volume.

Possono essere realizzate nelle aree pertinenziali degli edifici residenziali esistenti e/o adibiti ad attività comunque connesse con la residenza, negli Insediamenti Storici all'interno dei Centri Storici e negli Insediamenti Storici Sparsi, ivi incluse le strutture ricettive, nel numero di una per unità edilizia ed essere ad esclusivo servizio delle stesse come riparo coperto (per il parcheggio

dei mezzi privati, ecc.).

Le tettoie devono presentare le seguenti caratteristiche:

- possono raggiungere una superficie coperta massima di 20,00mq;
- un'altezza massima di 3,50m misurata al colmo;
- possono essere realizzate in aderenza oppure ad una distanza massima di 60,00 ml dagli edifici principali; per la realizzazione è prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale
- specifico in cui dovranno essere collocate le strutture (legno, pietra, copertura in cotto/cemento).

4 - SERRE AGRICOLE E TUNNEL A SCOPO AGRONOMICO

Sono strutture destinate a creare un ambiente artificiale con particolari condizioni di luce, temperatura e umidità, al fine di favorire specifici processi di coltivazione agricola e costituiscono volume edilizio:

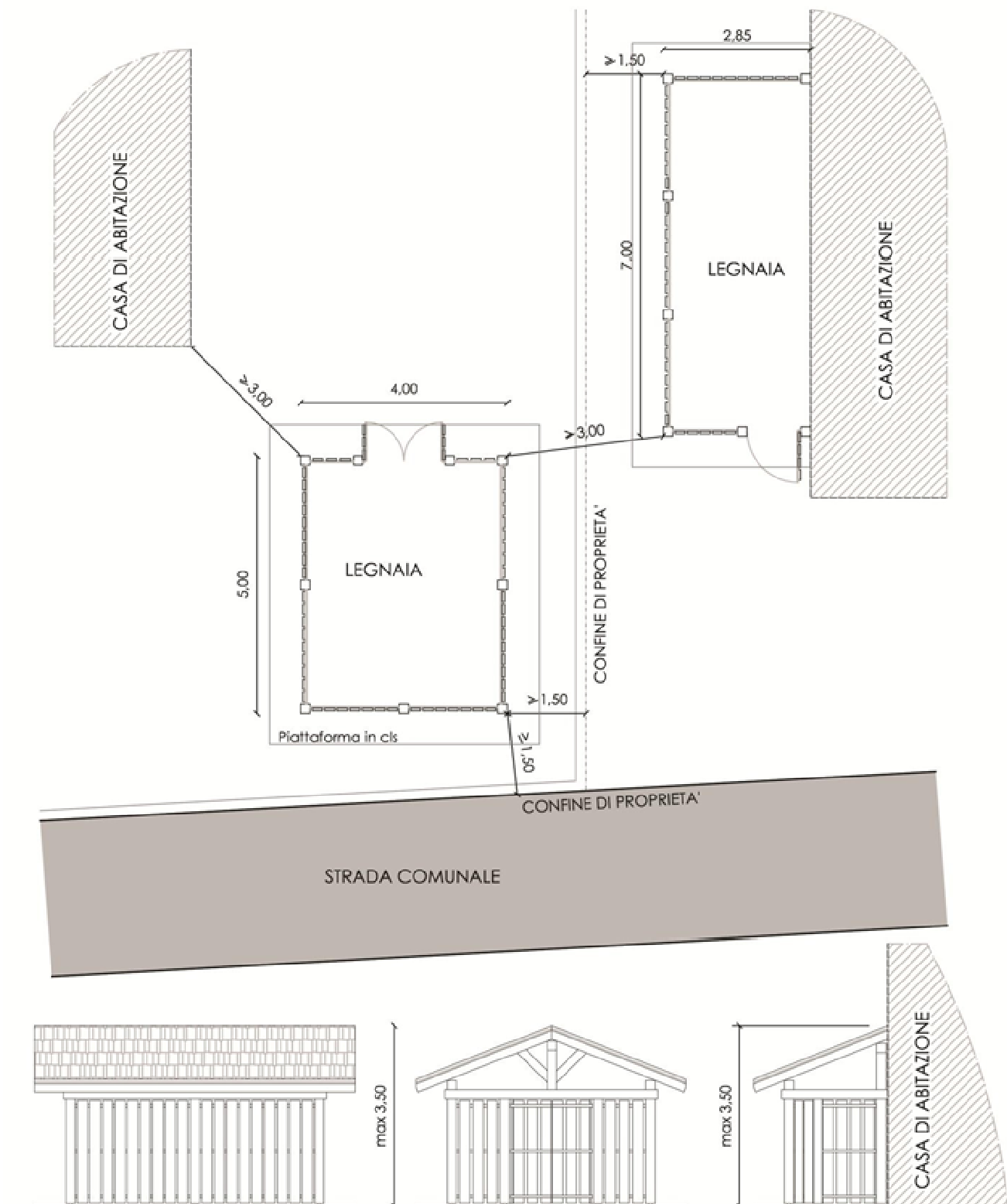
- a) "serra propriamente detta": la costruzione o l'impianto, che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, destinato esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali sono necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente. La serra è realizzata con materiali che consentono il passaggio della luce ed è stabilmente infissa al suolo, di tipo prefabbricato o eseguita in opera;
l'altezza massima consentita non deve superare i 3,00 m in gronda e i 7,00 m al colmo
- b) "tunnel permanente": la serra realizzata con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale atto a sopportare pesi considerevoli. Il materiale di copertura è costituito da film plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, polycarbonato od altro materiale rigido trasparente. Il tunnel permanente può essere dotato di impianti di riscaldamento.
L'utilizzo dei tunnel permanenti non è stagionale, ma assimilabile a quello della serra propriamente detta; l'altezza massima consentita non deve superare i 4,00m;
- c) "tunnel temporaneo": la struttura realizzata normalmente con tubolari ad arco di metallo e con copertura in film plastici leggeri o con reti ombreggianti, non collegata a fondazioni murarie reticolari o lineari, facilmente smontabile e rimovibile. In essa il film di copertura, superficiale o laterale, è steso per la durata della stagione agronomica, al termine della quale deve essere obbligatoriamente rimosso o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura.

I "tunnel temporaneo" possono trovare realizzazione all'interno di qualsiasi destinazione di zona (anche nei centri abitati e negli spazi di pertinenza degli edifici, salvo prevalenti ragioni igienico-sanitarie contrarie); devono rispettare le norme sulle distanze; non sono soggetti ad autorizzazione.

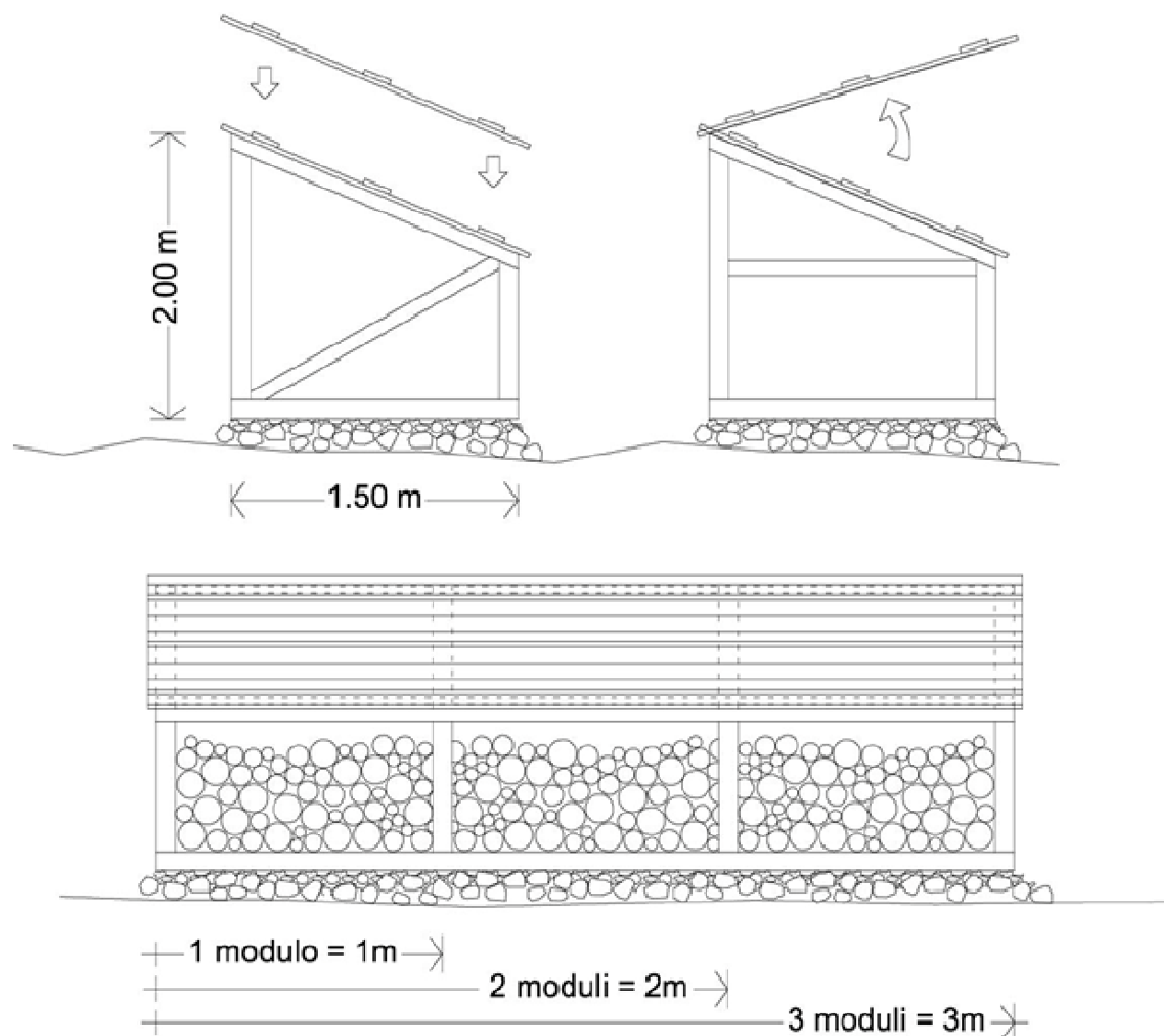
I "tunnel permanente" e le serre propriamente dette possono essere realizzate solo se la loro costruzione è prevista dalle specifiche norme di zona; devono rispettare le norme sulle distanze; la loro realizzazione è subordinata alla presentazione di denuncia di inizio di attività e, se ne ricorrono i presupposti, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 98, comma 1, della legge urbanistica. Tali strutture non possono essere soggette ad altra destinazione d'uso e in caso di dismissione delle coltivazioni vanno rimosse completamente.

La realizzazione di tunnel e serre a scopo agronomico è disciplinata dall'art. 98 della L.P. 1/2008 e D.P.R. 08.03.2010 n. 8-40/Leg

ALLEGATO A : Legnaia Tipo 1



ALLEGATO B : Legnaia Tipo 2



Art. 9 - DOTAZIONI DI PARCHEGGI PERTINENZIALI

1. A prescindere dai parcheggi pubblici esistenti e di progetto indicati in cartografia e disciplinati dall'art. 116 delle presenti norme, per tutti gli interventi edilizi o di trasformazione d'uso degli edifici esistenti, di nuova costruzione o ricostruzione si applicano le disposizioni contenute all'art.60 della LP 4 agosto 2015, n.15 e al Titolo III Capo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Art. 9bis - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3.) della L. 447/1995 è fatto obbligo di predisporre e presentare, unitamente alla richiesta del rilascio del titolo abilitativo o dell'autorizzazione di piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore di cui al comma 2.) del citato art. 8 della L. 447/1995 (infrastrutture di trasporto, impianti sportivi, ecc..), al fine di consentire una progettazione dell'intervento edilizio che tenga in debita considerazione le problematiche connesse con l'inquinamento acustico, valutando compiutamente eventuali particolari esigenze di orientamento degli edifici, di dislocazione degli spazi interni nonché dell'adeguato dimensionamento dell'isolamento acustico delle facciate.
2. Per il rilascio dei titoli abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, nonché alla realizzazione di parcheggi pubblici e/o privati ad utilizzo pubblico, con possibilità di apparcamento superiore ai 100 posti auto, è prescritta l'elaborazione preventiva della valutazione di impatto acustico, da redarsi a cura di un tecnico abilitato competente in acustica, atta a verificare, presso i recettori, il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale;
3. Altresì, ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.P. 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg, e della L.P. 6/91 e s.m.e e i. è fatto obbligo predisporre una relazione acustica per gli edifici civili ad uso privato, pubblico e collettivo di nuova realizzazione, per le ristrutturazioni e gli ampliamenti significativi, limitatamente alle parti nuove. Tale relazione costituisce parte integrante degli elaborati da allegare alla richiesta di concessione edilizia e consente di verificare in sede di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità la conformità delle opere alla normativa ed alla relazione acustica. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg, ove l'intervento comporti il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, il competente organo comunale, sentita la Commissione edilizia comunale, può disporre, sulla base della applicabilità delle relative condizioni tecniche, l'obbligo totale o parziale di attuare le misure di contenimento del rumore.
4. Ai progetti relativi alla costruzione di opere stradali o di altre infrastrutture finalizzate al trasporto, deve essere allegato il piano di contenimento e di abbattimento del rumore ai sensi del DPR 30.03.2004, n° 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della L. 447/1995", nonché della valutazione di impatto acustico atta a verificare presso gli eventuali recettori il rispetto dei valori limite fissati dalla citata normativa.
5. La realizzazione di pannellature fonoassorbenti sulle facciate degli edifici esistenti prospicienti strade e ferrovie, non costituisce aumento di volume edilizio e possono essere realizzate in deroga alle distanze dai confini.

CAPITOLO II

TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 10 – DIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE FUNZIONALI

6. Ogni parte del territorio comunale è destinata a specifiche funzioni, a determinate modalità insediative e alla presenza delle opportune infrastrutture tecniche e per l'accessibilità. Appartengono agli insediamenti:
 - il centri storici e i nuclei storici isolati;
 - gli insediamenti prevalentemente residenziali esterni ai centri storici ed ai nuclei storici, distinti in esistenti, di completamento e di espansione;
 - gli insediamenti per attività terziarie, produttive del settore secondario;
 - le attrezzature pubbliche e quelle private di interesse generale;
 - il verde pubblico e quello privato;
 - gli alberghi.
7. Gli spazi aperti sono regolati da provvedimenti che concernono in primo luogo l'ammissibilità di determinate attività o funzioni, infrastrutture e che quindi riguardano i relativi interventi edilizi. Si intende quindi che gli edifici ammessi sono quelli compatibili con tali funzioni o attività. Appartengono agli spazi aperti le aree agricole, a bosco, a castagneto;
8. In generale gli immobili esistenti aventi funzioni diverse da quelle consentite possono sempre essere oggetto degli interventi di manutenzione e restauro, ma possono essere ristrutturati o ricostruiti solo se tali interventi sono diretti a rendere conformi alle indicazioni del Piano le funzioni e gli assetti degli edifici e dei suoli di loro pertinenza.
9. La variazione di destinazione d'uso con opere, per gli edifici esistenti alla data di adozione P.R.G. è sempre ammessa se finalizzata a rendere compatibili gli immobili con le funzioni previste nelle diverse aree; modificazioni diverse da queste sono eventualmente previste dalle disposizioni normative delle diverse zone. In generale sono consentite esclusivamente attività conformi alla vigente normativa in materia d'inquinamento acustico, atmosferico, idrico e del suolo.

Art. 11 – DEFINIZIONE DELLE PRINCIPALI FUNZIONI EDILIZIE

1. RESIDENZA: abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali.
2. ALBERGHI
3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO:
 - Istruzione: asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo, scuole superiori, università.
 - Attrezzature di interesse comune: assistenziali ed ambulatoriali, religiose, uffici postali, banche, servizi sociali di quartiere, R.S.A.
 - Attrezzature sportive e di concentrazione: impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport e di convegno, cinema, teatri, cimiteri, mostre, biblioteche, musei, mense.
 - Attrezzature ospedaliere: ospedali, case di cura.
3. EDIFICI PRODUTTIVI: industria ed artigianato.
4. EDIFICI COMMERCIALI: Come definiti al Titolo V delle NTA

- 5 - ESERCIZI PUBBLICI: ristoranti, bar, discoteche, sale da gioco e simili.
6 - ESERCIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE: uffici pubblici, centri direzionali.
7 - EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE: luoghi di culto, manufatti a servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche.

Art. 12 – DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

In applicazione della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, art. 99, le tipologie di intervento sono:

- M1.** manutenzione ordinaria;
M2. manutenzione straordinaria;
R1. restauro;
R2. risanamento conservativo;
R3. ristrutturazione edilizia;

1. A completamento degli interventi elencati nel comma 1 del presente articolo, vengono definite le seguenti tipologie di trasformazione urbanistica ed edilizia:

- Opere interne
- Opere equiparate alla manutenzione straordinaria
- Costruzioni precarie
- Nuova edificazione
- Ristrutturazione urbanistica e nuovo impianto
- Attrezzatura ed uso del territorio
- Interventi in deroga agli indici urbanistici ed edilizi
- Variazione della destinazione d'uso
- Ripristino tipologico

Art. 13 – M1 – MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
2. Sono possibili i seguenti interventi:

opere esterne:

- a) manutenzione periodica del verde (orti e giardini)
- b) riparazione degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: abbaini, ballatoi, balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle, ...
- c) riparazione delle recinzioni e di muri di sostegno esistenti;

opere interne:

- d) tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci degli edifici;
- e) riparazione di infissi e pavimenti;
- f) riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

3. Sono considerate di manutenzione ordinaria anche le operazioni di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, purché non comportanti l'asportazione o il riporto di materiale o la costruzione di muri di sostegno o contenimento.

Art. 14 – M2 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi od aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
2. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono possibili i seguenti interventi:

Opere esterne ed interne

- a) Sistemazione e modifica dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni;
 - b) rifacimento delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti);
 - c) rifacimento di abbaini, ballatoi, balconi ed elementi architettonici esterni quali: inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi in legno, porte, portali, ...;
 - d) rifacimento delle coperture limitatamente al manto e all'orditura secondaria;
 - e) consolidamento e risanamento delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate, ...);
 - f) consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali, (architravi, solai, coperture) senza variazione delle quote esistenti;
 - g) creazione e/o sostituzione di servizi igienici ed impianti tecnologici (centrale termica, ecc.);
 - h) lavori di controsoffittature dei locali;
 - i) la realizzazione di drenaggi esterni e di canalizzazioni per il deflusso di acque bianche e nere purché l'intervento interessi le sole aree di pertinenza dell'edificio del quale le canalizzazioni sono a servizio;
 - j) la sostituzione di recinzioni ;
 - k) la realizzazione di zone verdi nelle pertinenze ed a servizio di abitazioni esistenti;
3. Opere equiparate alla manutenzione straordinaria:
- a) l'occupazione di suolo privato con depositi di materiale, serre, tettoie quali pertinenze di attività o di residenza, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli e merci in genere;
 - b) i reinterri e gli scavi, con l'esclusione di cave e torbiere;
 - c) l'apprestamento di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi;
 - d) la costruzione e la sostituzione di impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, purché non comportanti aumenti di volume;
 - e) le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi, all'igienicità ed idoneità degli edifici nonché alla sicurezza, purché non comportanti aumenti di volume;
 - f) le opere di miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica di edifici esistenti nelle parti interne;
 - g) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

- h) la posa in opera di tende sia che non aggettino su spazi pubblici od aperti al pubblico transito, per la lunghezza massima di 2,00 m.

Art. 15 – R1 – RESTAURO

1. Sono qualificati interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio ed alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
2. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono possibili i seguenti interventi:
 - a) sistemazione di corti, piazzali e degli spazi esterni;
 - b) rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ...);
 - c) rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;
 - d) consolidamento delle strutture portanti verticali ed orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ...);
 - e) riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile;
 - f) demolizione delle superfetazioni degradanti;
 - g) eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
 - h) nuove tramezzature interne purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni...);
 - i) destinazione d'uso compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali dell'edificio;
 - j) destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
 - k) restauro di singoli elementi culturali, architettonici o decorativi esterni o interni volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni).

Art. 16 – R2 – RISANAMENTO CONSERVATIVO

1. Sono qualificati interventi di risanamento conservativo quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorandone le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico organizzativo iniziale.
2. È ammesso l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti tecnici entro i limiti di cui ai successivi commi del presente articolo.
3. Oltre alle opere ammesse ai precedenti art. 13, 14 e 15, nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti commi sono ammesse le sottoelencate opere:
 - a) ripristino, sostituzione e integrazione di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti,

- tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio ed alla salvaguardia degli elementi di pregio. Non è ammesso l'impovertimento degli apparati decorativi;
- b) ripristino e consolidamento statico di elementi strutturali quali fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, orditura del tetto. Qualora ciò non sia possibile a causa della cattiva esecuzione originaria (ad esempio muri a secco) e/o delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti mal eseguite, degradate o crollate.
 - c) È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuta la posizione originale.
 - d) Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, anche con materiali e tecniche attuali, purché compatibili con i caratteri dell'edificio.
 - e) Al solo del consolidamento strutturale nei sottotetti è consentita la variazione in sopraelevazione della quota d'imposta delle coperture entro il limite di ml. 0.30 con specifico parere positivo della Commissione Edilizia comunale che approvi tale modifica.
 - f) È ammessa la sostituzione motivata (da degrado o da esigenze statiche) dei solai. Sono ammesse lievi modifiche allo spessore ed alla quota dei solai per adeguamenti tecnologici e per il miglioramento dell'abitabilità, ove ciò non comporti alterazioni delle forature e dei prospetti esterni. È ammesso il rifacimento dei collegamenti verticali (scale e rampe) .
 - g) È ammesso il ripristino e la valorizzazione dei prospetti esterni nella loro unitarietà, il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, pur che ne sia mantenuta la posizione originale.
 - h) Sono ammesse modifiche ai fori o al sistema dei fori (pur ce i contorni originari non siano in pietra) nel rispetto delle caratteristiche tradizionali e della tipologia dell'edificio. Per sopravvenute e documentate esigenze tecnico-funzionali sono ammesse nuove aperture esterne, purché non vengano realizzate sui prospetti principali dell'edificio. Le nuove aperture devono inserirsi armonicamente, per proporzioni e distanze, nella composizione della facciata esistente.
 - i) Nelle unità edilizie a destinazione originaria non residenziale per le quali è possibile il cambio di destinazione, sono ammesse nuove aperture esterne nella misura strettamente necessaria agli usi residenziali; tali aperture andranno realizzate secondo regole compositive, formali e materiali coerenti con l'edilizia tradizionale locale.
 - j) Ripristino e valorizzazione di ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto distributivo che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti interni. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo dell'unità edilizia con particolare riguardo alle parti comuni.
 - k) Ripristino di finiture interne quali tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, infissi e pavimenti, elementi architettonici e decorativi. Qualora ciò non sia possibile è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli

elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.

- l) Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d).
- m) Sono ammessi soppalchi interni.
- n) È ammessa l'installazione di impianti tecnologici e delle relative reti e la realizzazione di nuovi collegamenti verticali (ascensori). I volumi tecnici possono essere realizzati anche all'esterno dell'edificio purché non alterino complessivamente e significativamente i caratteri architettonici e distributivi della facciate e delle coperture.
- o) È ammessa, a servizio di spazi recuperati nei sottotetti, la realizzazione di nuovi collegamenti verticali, l'installazione di finestre in falda o la costruzione di abbaini. Non è ammessa la realizzazione di terrazze a vasca.

4. La cartografia del PRG individua all'interno degli insediamenti storici le unità edilizie e i nuclei insediativi storici classificati R2* Risanamento conservativo, che sono parte integrante dell'articolazione dell'insediamento di antica origine ma caratterizzati un'evidente semplicità architettonica e formale e dalla quasi totale assenza di elementi architettonici di particolare pregio. Al fine facilitare il recupero, sulle unità edilizie contraddistinte in cartografia e nella schede di rilevazione con il cartiglio R2* (asteriscato), ad integrazione degli interventi di cui al comma precedente, sono ammessi :

- a. il ripristino dei caratteri tipologici originari;
- b. il ripristino dei fronti sui quali è consentito il riordino del sistema delle aperture mediante la formazione di nuove porte e finestre e/o la modifica delle esistenti secondo criteri coerenti ai caratteri dell'edificio storico;
- c. il ripristino degli ambienti interni, su questi sono consentiti adeguamenti dell'altezza interna;
- d. il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali
- e. la conservazione delle parti originarie di particolare valenza architettonica e tipologica ancora conservate (scale in pietra, avvolti, ecc...)
- f. l'inserimento di nuovi poggiali, ballatoi e scale in legno purché compatibili con il carattere architettonico dell'unità edilizia e del nucleo insediativo storico al quale l'unità edilizia appartiene.
- g. la conservazione e il ripristino delle strutture verticali portanti originarie (muri, colonne, ecc.) per le quali sono consentite modifiche ed integrazioni al fine di operare un miglioramento strutturale e funzionale dell'organismo edilizio;
- h. l'eliminazione delle superfetazioni e di altre parti o strutture incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- i. l'inserimento di nuovi collegamenti verticali, di impianti tecnologici e igienicosanitari;
- j. l'intervento di miglioramento strutturale ed energetico, con l'esclusione di sistemi a cappotto esterno.

Art. 17– R3 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

- 1. Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso; comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico preesistente, per assicurare una migliore fruibilità degli edifici e le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Art. 18 – OMISSIS

Art. 19 – R5-DEMOLIZIONE

1. Sono considerate interventi di demolizione quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE

Art. 20 – INTERVENTI A FAVORE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE

1. All'interno del PRG trovano applicazione le disposizioni in materia di edilizia sostenibile definite al Titolo IV Capo II "Disposizioni in materia di edilizia sostenibile" della LP 1/2008.

Art. 21 – RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI EDIFICI ESISTENTI

Sono previste misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica ambientale degli edifici esistenti.

Nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 15 del capo III, Legge Provinciale 3 marzo 2010, n. 4, sono consentiti interventi di ristrutturazione, come definiti dall'articolo 99, comma 1, g), della legge urbanistica provinciale, - sempre che il progetto preveda una riqualificazione complessiva ed organica dell'intero edificio - degli edifici esistenti previsti nei commi 4 e 6 dell'articolo 15 del capo III, Legge Provinciale 3 marzo 2010, n. 4, da attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell'area di sedime e delle sagome degli edifici originari anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per cento, oltre alla quantità di volume assentita e determinata ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PRG

CAPITOLO I

STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 22 – ATTUAZIONE DEL P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua mediante i piani attuativi, i progetti convenzionati, gli interventi edilizi diretti secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge urbanistica provinciale e dalle presenti norme di attuazione.
2. La cartografia del PRG indica le aree nelle quali gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono subordinati all'approvazione di piani attuativi.
3. Nelle zone di cui al comma 2 rilascio del titolo edilizio è subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo secondo le disposizioni contenute al Titolo II capo III della legge urbanistica provinciale, al Capo IV del Decreto del Presidente della Provincia di data 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg e nelle presenti norme di attuazione.
4. I Piani Attuativi previsti dall'art. 50 della legge urbanistica provinciale sono i seguenti:
 - RU - Piano attuativo di riqualificazione urbana
 - PEA Piano attuativo per specifiche finalità - edilizia pubblica o agevolata.
 - PIP - Piano attuativo per specifiche finalità - insediamenti produttivi
 - PL - Piano di lottizzazione
5. In merito alla finalità e contenuti delle singole tipologie di piano attuativo si rimanda alle disposizioni della legge provinciale.
6. Il piano attuativo come delimitato nella cartografia del PRG costituisce l'unità minima d'intervento edilizio, pertanto, fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge urbanistica provinciale e nei casi previsti dalle singole norme di piano, non è ammessa la suddivisione dell'area interessata in comparti edificatori autonomi. Il rilascio del permesso di costruire è vincolato all'approvazione del piano attuativo secondo le modalità previste dall'art. 51 della legge urbanistica provinciale.
7. Fino all'approvazione dei piani attuativi sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 49 della legge urbanistica provinciale.
8. In sede di redazione dei piani di lottizzazione, per una migliore organizzazione funzionale, può essere modificata la distribuzione planimetrica di destinazioni urbanistiche e volumi edilizi purché sia garantita la compensazione tra superfici ed indici di zona.
9. Le zone per attrezzature e servizi pubblici, la viabilità, i parcheggi e le zone a verde pubblico individuate dal P.R.G. all'interno del perimetro di lottizzazione devono essere destinate all'uso pubblico e, ove richiesto, cedute gratuitamente al Comune, con modalità da stabilirsi nella convenzione di lottizzazione. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria di tali aree sono a carico dei lottizzanti.

10. I piani attuativi a fini generali, i piani di lottizzazione approvati alla data di prima adozione della Variante 2024, mantengono inalterata la denominazione e i parametri urbanistici previsti nelle norme di attuazione vigenti alla data di loro approvazione. Al termine del periodo di efficacia si applicano le disposizioni contenute all'art. 54 della legge urbanistica provinciale.

Art. 23 – OMISSIS

Art. 24 – OMISSIS

Art. 25 – OMISSIS

Art. 26 -OMISSIS

Art. 27 – PROGETTO CONVENZIONATO PC.01 – PIRAMIDI

1. Il PRG individua in cartografia le aree che si attuano mediante il rilascio di permessi di costruire convenzionati secondo le disposizioni dell'art. 84 della legge urbanistica provinciale.
2. Gli ambiti individuati nella cartografia del PRG assoggettati a progetto convenzionato sono i seguenti:
 - PC.01 “PARCO DELLE PIRAMIDI”
3. La convenzione che accompagna la realizzazione dei progetti previsti dal PRG dovrà contenere le modalità di realizzazione e gestione delle opere e dei servizi di interesse collettivo, al fine di assicurare l'utilità e l'accessibilità pubbliche.

Art. 28 – OMISSIS

Art. 29 – FABBISOGNO PER L'EDILIZIA ABITATIVA

1. Il P.R.G. non prevede l'individuazione cartografica di piani attuativi a fini speciali per il fabbisogno di edilizia abitativa economico popolare. Lo stesso potrà essere soddisfatto all'interno delle aree di nuova espansione, nelle aree di completamento e negli edifici compresi nei perimetri degli insediamenti storici, compatibilmente con le norme di legge in vigore, previa individuazione delle aree con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 30 – PIANO COMPENSORIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - DISCARICA

1. Le zone soggette a discarica sono riportate nella cartografia di piano con apposita simbologia, e sono soggette ai piani di settore predisposti ai sensi L.P. sulle cave con

riferimento all'articolo 64 comma 2 del Tsto unic provinciale slla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-14/Legisl. e s.m.i.(TULP)

2. Nelle aree individuate dal PRG con doppia retinatura si riferisce esclusivamente alle destinazioni cava e discarica, possono essere realizzate le strutture e le opere previste dall'art. 5 della L.P. 24.10.2006 n°7.

Art. 31 – INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto un piano attuativo, ed in quelle regolate da piani attuativi approvati, il P.R.G. si applica per intervento edilizio diretto, subordinato all'ottenimento del titolo edilizio ai sensi della legge urbanistica provinciale e secondo le modalità espresse dal Regolamento edilizio comunale (R.E.C.).

TITOLO III

SISTEMA AMBIENTALE

CAPITOLO I

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL TERRITORIO

Art. 32 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO

1. Il territorio comunale è sottoposto a vincolo in ordine ad aspetti della sicurezza connessa alla presenza di fattori di pericolo idrogeologico, valanghivo, sismico e di incendio boschivo.
2. Per quanto riguarda gli aspetti afferenti la pericolosità geologica, idrogeologica, valanghiva del territorio si applicano le disposizioni contenute nella “Carta di Sintesi della pericolosità” di cui all’art. 14 delle NTA del PUP e all’art. 22 della LP 15/2015, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 1630 del 7 settembre 2018 e successivi aggiornamenti.
3. Con l’entrata in vigore della “Carta di sintesi della pericolosità” si applicano le disposizioni contenute nell’allegato C della delibera della Giunta provinciale n. 1942 del 12 ottobre 2018 “Carta di sintesi della pericolosità –Indicazioni e precisazioni per applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie e basse e la aree con altri tipi di penalità” e successivi aggiornamenti.
4. Nelle aree agricole di rilevanza locale contraddistinte da aree con penalità moderata (P3) o elevata (P4) per crolli rocciosi, gli interventi sono assoggettati al rispetto delle disposizioni contenute all’art.15 e 16 dell’allegato “C” della delibera citata al comma 2.
5. In relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche ed ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea la Carta delle Risorse Idriche, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione 5 settembre 2008 n. 2248 e successivamente aggiornata, in attuazione dell’art. 21 delle Norme di Attuazione del P.U.P., individua i pozzi, le sorgenti selezionate e le risorse idriche destinabili al consumo umano, definendo le aree di salvaguardia e la relativa disciplina per la tutela della risorsa idropotabile.
6. La Carta di Criticità Idrica Sotterranea approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione 10 ottobre 2008, n. 2563 individua sul territorio comunale un’area di attenzione per intenso sfruttamento della falda acquifera all’interno della quale l’aumento di intensità di emungimenti in atto con nuovi prelievi può determinare l’alterazione quantitativa della falda sessa.
7. Gli interventi che ricadono nelle aree di cui ai commi precedenti sono subordinati al rispetto della relativa disciplina.

Art. 34 – PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLA ACQUE PUBBLICHE (PGUAP)

1. Gli interventi sui corsi d'acqua devono inoltre rispettare le disposizioni relative agli artt. 28 e 29 delle NTA del PGUAP.

CAPITOLO II

AREE SOTTOPOSTE A PARTICOLARE TUTELA

Art. 35 – AREA DI TUTELA AMBIENTALE

1. Tali aree, individuate dal P.U.P sono indicate con apposita simbologia nella cartografia del sistema ambientale. In esse la tutela si attua secondo le forme e le modalità previste dalla L.P. 05.09.1991, n.22 in conformità dei criteri contenuti nella relazione aggiuntiva del nuovo PUP approvato con L.P. 5/2008 e ss.mm. e a quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

Art. 36 – INVARIANTI

1. Sono invarianti, ai sensi dell'articolo 8 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.
2. L'elenco delle Invarianti, cui all'Allegato D della L.P. 5/2008 prevede, per il territorio comunale i seguenti ambiti:
3. Elementi geologici e geomorfologici:
 - Piramidi di Segonzano
 - Aree archeologiche appositamente segnate nella cartografia del piano.
 - Gli interventi sono disciplinati dall' allegato normative provinciali vigenti in materia.

Art. 37 – MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE

1. Nelle tavole del sistema ambientale sono riportate con apposita simbologia le aree, i siti, e i manufatti di rilevanza culturale .
Esse sono così suddivise:
 - edifici e manufatti di rilevanza culturale del P.U.P.
 - siti di rilevanza culturale del P.U.P.
2. Su tali edifici, manufatti e aree individuati nella cartografia del P.R.G. valgono le seguenti indicazioni:
 - edifici: si applicano le indicazioni delle schede di rilevazione;

- manufatti minori si applicano le indicazioni delle schede di rilevazione;
 - siti: queste aree sono indicate con apposita simbologia nel P.R.G., sono riservate alla tutela dei siti che hanno importanza per il significato storico o ambientale o per particolare struttura e conformazione del terreno o del sottosuolo. Tali elementi dovranno essere salvaguardati e valorizzati. In queste aree è fatto divieto di qualsiasi alterazione del suolo e del sottosuolo tranne che per la salvaguardia dei siti stessi.
3. Per le aree soggette a tutela monumentale indiretta valgono le disposizioni di cui alla L. 1089/1939.
 4. La carta del P.R.G. del Sistema Ambientale individua con apposita simbologia le aree di rispetto dei manufatti e siti di interesse culturale dell'elenco del P.U.P., ea quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
 5. Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 disciplina tutti i vincoli relativi ai beni culturali e prevale sulle disposizioni del presente Piano Regolatore.

Art. 38 – AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO VINCOLATE – NON VINCOLATE

1. Queste aree fanno riferimento alla normativa relativa alle aree di protezione archeologica e storico-artistica del sistema insediativo e produttivo delle presenti N.T.A.. Le aree di interesse archeologico che, pur non essendo vincolate ai sensi del D. LGS. N. 490/99, sono ritenute dal PUP meritevoli di tutela pertanto appositamente indicate nella planimetria del Piano e a quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Art. 39 – RISERVE NATURALI PROVINCIALI, RISERVE LOCALI ED AREE "NATURA 2000". RETE DELLE AREE PROTETTE PROVINCIALI

- 1.1. Come previsto dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11, la rete delle aree protette provinciali è costituita da:
 - a) la rete ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II del titolo V della L.P. 23 maggio 2007, n. 11;
 - b) i parchi naturali provinciali, previsti dal capo III del titolo V della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali o comunque sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti;
 - c) le riserve naturali provinciali, previste dal capo IV del titolo V della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, costituite da territori di rilevanza provinciale, destinato specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, oppure di uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche e per il mantenimento delle risorse genetiche;
 - d) le riserve locali, previste dal capo IV del titolo V della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, costituite da territori di limitata estensione d'interesse comunale, gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti morfologici, biologici ed ecologici, o da altre zone di

rilevanza locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale che si prestano a una valorizzazione che non ne pregiudichi la conservazione;

- e) le aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale;
 - f) la rete di riserve, costituita dalle aree presenti fuori parco previste dalle lettere a), c), d) od e), nel caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le interconnessioni funzionalit  tra essi, si prestano a una gestione unitaria, con preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonch  allo sviluppo delle attivit  umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione.
- 2.1. I biotopi provinciali e le riserve provinciali gi  istituiti all'entrata in vigore della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 , se non ricadenti territorialmente all'interno di area a parco naturale provinciale, assumono la classificazione di riserve naturali provinciali; le aree gi  individuate dal piano urbanistico provinciale come biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, assumono la classificazione di riserve naturali provinciali all'atto dell'istituzione, secondo la procedura disciplinata da questa legge per le riserve naturali provinciali. Le aree gi  individuate dal piano urbanistico provinciale come biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1986, nonch  i biotopi e le riserve naturali gi  istituiti all'entrata in vigore di questa legge.
- 2.2. I biotopi d'interesse comunale gi  individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1986 sono riserve locali.
3. In tali aree   vietato qualsiasi intervento edilizio sia diretto alla costruzione di fabbricati che indirizzato a realizzare infrastrutture (strade e sentieri, linee elettriche e telefoniche, acquedotti, fognature, opere idrauliche di qualsivoglia natura) che non siano finalizzate al mantenimento dei biotopi stessi.   vietata ogni costruzione o manomissione del suolo naturale. La coltivazione va svolta con tecniche tradizionali compatibili con la conservazione delle caratteristiche del biotopo stesso. L'esistente rapporto tra gli spazi occupati dai diversi habitat vegetali e relativi ai margini, va mantenuto, ovvero modificato ma solo per ricondurre gli uni e gli altri allo stato originale.
4. Sono ammessi solo gli interventi autorizzati dai competenti uffici provinciali.
5. Negli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonch  di ristrutturazione senza ampliamento di volume. Non   consentita la ricostruzione dopo la demolizione.
- 5.1. Nelle aree natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43CEE e 409/79/CEE, nonch  al DPR 357/97.
- 5.2. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nella fattispecie prevista dall'art. 15 del regolamento di attuazione della l.p. 11/2007 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/Leg. del 03 novembre 2008 vale quanto precisato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 del 2 ottobre 2009.
- 5.3. Sono ammesse le attivit  di ricerca archeologica secondo le modalit  concordate con il servizio competente della PAT.

Art. - OMISSIS

Art. 40 – SITI BONIFICATI

1. Il PRG individua in cartografia le aree di ex discarica bonificate dall'ente pubblico ed inserite nell'anagrafe dei siti contaminati della Provincia Autonoma di Trento.
2. Gli interventi di bonifica sono validi, con riguardo all'attuale destinazione urbanistica dell'area. Qualunque intervento o utilizzazione permanente o temporanea del suolo che, in qualunque modo, modifichi la destinazione urbanistica del sito e lo stato dei luoghi rispetto allo stato di fatto attuale, comporta la necessità di valutare la compatibilità con lo stato ambientale esistente.
3. Trattandosi di siti bonificati va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, o comunque tutte quelle azioni che vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito.

TITOLO IV

SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E SISTEMA INFRASTRUTTURALE

CAPITOLO I

ELENCO ZONE OMOGENEE

Art. 41 – ELENCO DELLE ZONE OMOGENEE

Il territorio comunale è diviso in aree ed in zone omogenee sottoposte a precisa disciplina che presenta valore prescrittivo. Le presenti norme si applicano alla totalità del territorio comunale. Esse sono le seguenti:

Zone A : Parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, aree di antico insediamento ed interesse culturale ed ambientale;

- Insediamenti storici;
- Manufatti di interesse storico;
- Viabilità storica;
- Zone ed elementi di interesse archeologico.

Zone B: Parti di territorio totalmente o parzialmente edificate. Aree ad uso prevalentemente residenziale;

- B1 aree edificate consolidate;
- B2 aree edificate di integrazione e di completamento;
- B3 aree a edilizia residenziale estensiva;

Zone C: Parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate.

Aree di espansione abitativa;

- C1 aree di espansione già attuante o in corso di attuazione;
- C2 aree di espansione di nuovo impianto;
- C3 aree di trasformazione perequativa.

Zone D: Aree destinate prevalentemente alle attività economiche, industriali, o ad esse assimilate;

- D1 aree produttive del settore secondario esistenti e di completamento
- D2 aree produttive del settore secondario di nuovo impianto
- D3 aree per attività estrattiva e lavorazione
- D4 aree estrattiva dismessa ai fini produttivi
- D5 aree a barriere acustico - visive

Zone E: Parti di territorio destinate ad usi agricoli, a bosco ed a castagneto;

- E1 aree agricole
- E2 aree agricole di pregio;
- E3 aree agricole di interesse primario;
- E4 aree agricole di interesse secondario
- E5 aree boscate di trasformazione in aree agricole

- E6 aree a bosco
- E7 aree specializzate a castagneto

Zone F: Aree per servizi ed attrezzature

- F1 aree per attrezzature e servizi pubblici;
- F2 aree a verde pubblico;
- F3 aree per impianti sportivi;
- F4 aree per impianti tecnologici e di depurazione;
- F5 aree cimiteriali;
- F6 aree per parcheggi;
- F7 aree per attrezzature e servizi pubblici per il “Castello di Segonzano”;
- F8 area Parco Fluviale Dell’Avisio.

Zone G: Aree per servizi ed attrezzature turistiche e direzionali

- G1 zone ricettive ed alberghiere
- G1 zone ricettive ed alberghiere a carattere religioso

Zone H: Aree a protezione di siti o beni di particolare interesse culturale – naturalistico o paesaggistico

- H1 aree di interesse archeologico;
- H2 aree di protezione paesaggistica;
- H3 aree destinate a servizi privati
- H4 verde privato

Gli indici che regolano l’edificazione nelle varie zone sono da intendersi come mini (superficie del lotto e superficie riservata agli spazi pubblici) o come massimi non superabili (altezza, indici territoriali e fondiari di fabbricabilità, superficie coperta, rapporto di copertura, indice di utilizzazione territoriale e fondiaria).

CAPITOLO II

ZONE A - INSEDIAMENTI STORICI PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI ALL’INTERNO DEI CENTRI STORICI E PER GLI INSEDIAMENTI STORICI SPARSI

Art. 42 – ASPETTI GENERALI

1. Gli articoli del presente capitolo sono riferiti alle categorie di intervento previste dalla normativa vigente.
2. Gli articoli riferiti alle categorie operative sugli insediamenti storici come previsto dalle cartografie di Piano hanno valore prescrittivo sia per i centri storici che per gli insediamenti storici sparsi.
3. Le planimetrie di Piano indicano le categorie operative attribuite ad ogni singola unità edilizia.
4. Gli interventi relativi alle singole categorie operative attribuite ad ogni unità edilizia saranno conformi alla normativa descritta dal Regolamento Edilizio.
5. Gli edifici sono assoggettati alla categoria prevista dalle apposite schede di rilevazione allegate al P.R.G. e ad essa vi sono assoggettati anche sporti, ballatoi e simili, aggetti, lescale esterne ecc., anche se non individuati in cartografia.
6. Gli edifici ed elementi vincolati, espressamente rilevati in cartografia, sono soggetti esclusivamente a restauro, risanamento, consolidamento o ripristino senza eseguire modifiche;

7. Il “Prontuario per l’uso dei materiali in centro storico”, parte integrante dei documenti del PRG suggerisce soluzioni architettoniche e tipologiche per la gestione degli interventi su manufatti presenti all’interno dei centri storici e risulta vincolante in relazione a specifiche situazioni.
8. E’ consentita la regolarizzazione dell’andamento delle falde, la formazione di cordoli di consolidamento in c.a. (tranne cat. Restauro e Risanamento conservativo), l’esecuzione di tetto a falde posta sopra tetti piani, purché sia garantita la ricomposizione formale dell’intero edificio oggetto di intervento.
9. Sono ritenuti di prioritaria importanza gli interventi di consolidamento statico, di adeguamento igienico, di ripristino e riqualificazione formale dei fronti principali e secondari, di sistemazione delle aree nude e senza specifica destinazione.
10. Avranno particolare importanza l’inserimento di impianti tecnologici e la loro sostituzione (centrali termiche, depositi di carburante, canne fumarie, canalizzazioni, collettori solari e fotovoltaici) e tutte le parti relative al funzionamento di detti impianti.
11. In queste zone possono essere costruiti volumi completamente interrati rispetto al profilo del terreno ed al piano di spiccato, fatto salvo il rispetto per le distanze dalle strade.
12. Le prescrizioni di carattere eccezionale contenute nelle schede di rilevazione degli insediamenti storici prevalgono sulle norme di carattere generale.
13. Le norme tipologiche (abaco degli elementi storici) avranno carattere di tutela su tutti gli elementi simili (stemmi, chiavi di volta, portoni, finestre grate chiavistelli, maniglie ecc.) presenti nei manufatti storici schedati: essi saranno oggetto di restauro.
14. Le parti di edifici che possono risultare pericolose per la pubblica incolumità potranno essere sostituite utilizzando tecniche e materiali tradizionali. La richiesta dovrà essere accompagnata da una adeguata relazione tecnica e documentazione a firma di progettista abilitato che dimostri l’impossibilità di conservare la struttura originaria.
15. E’ possibile realizzare volumi tecnici. Sono considerati volumi tecnici la realizzazione di strutture destinate a funzioni complementari o integrative di tipo tecnico a servizio degli edifici (torrette di ascensori, canne fumarie, serbatoi d’acqua) rivestimenti esterni (cappotti termici).
La realizzazione di cappotti termici sui prospetti è ammessa solo negli interventi di ristrutturazione.
Tali volumi tecnici non vengono computati nella volumetria generale dell’edificio. Sono inoltre considerati volumi tecnici le opere realizzate per ridurre i pericoli nelle zone a rischio geologico.

Art. 43 – DESTINAZIONE D’USO

1. All’interno dei Centri storici e per gli edifici Storici sparsi, la destinazione privilegiata degli immobili costruiti o costruendi è la residenza. Tuttavia, al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse anche destinazioni relative a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, attività agricole e artigianali che non risultino nocive e non comportino disturbo, molestia e inquinamento, commerciali, amministrative, turistico ricettive, uffici pubblici e privati, ed altre purché in sintonia con la struttura insediativa storica e le tipologie edilizie.
2. La destinazione d’uso è in funzione della tipologia dell’edificio, in quanto ogni categoria operativa è destinata a funzioni compatibili con l’impianto tipologico di appartenenza. Le attività non residenziali possono interessare solo quegli edifici o parti di edifici la cui

organizzazione tipologica e i cui caratteri architettonici siano compatibili.

3. L'uso abitativo è ammesso per tutte le categorie operative.
4. Le attrezzature civili, religiose, collettive esistenti, sono confermate, salvo diversa indicazione degli elaborati di Piano.
5. Il Sindaco può sempre opporre divieto a destinazioni d'uso che, per tipo di attività svolta, per i movimenti di traffico indotto, o per altri motivi possano danneggiare l'equilibrio urbanistico del centro storico.

Art. 44 – MANUFATTI ACCESSORI

1. Cartografia del PRG individua all'interno degli insediamenti storici gli edifici classificati "Manufatti accessori" si tratta di edifici utilizzati per attività accessorie e pertinenziali alle funzioni principali. Su tali edifici sono di norma ammessi interventi di Manutenzione ordinaria M1, di Manutenzione straordinaria M2, e di Demolizione R6.
2. Il cambio di destinazione d'uso è ammesso all'interno della gamma delle funzioni accessorie (Garage, deposito, legnaia, ecc..).
3. L'eventuale demolizione di tali edifici dovrà prevedere il completo ripristino dei luoghi in coerenza con le disposizioni dell'art. 93 delle NTA.

Art. 45 – LOCALI NEL SOTTOSUOLO

1. In tutte le costruzioni è possibile ricavare vani interrati, nel rispetto del sedime dell'edificio esistente. E' altresì possibile ricavare garage interrati anche fuori sedime per il solo soddisfacimento degli standard di legge ove possibile accorpati all'edificio principale. Tutti i materiali costruttivi dovranno essere scelti tra quelli considerati "storici", ed armonizzarsi con l'ambiente circostante. Non si possono realizzare locali interrati nelle aree a verde storico.
2. I locali interrati avranno un volume massimo complessivo di 60 % del volume complessivo esistente ed altezza interna max. 3.00 m. Nei casi che locali interrati di superficie diversa del sedime dell'edificio devono essere coperti con un adeguato strato di terra vegetale al fine di ricomporre la continuità degli spazi verdi.

Art. 46 – ABBAINI

3. E' consentita la realizzazione di abbaini sulle coperture per il raggiungimento del manto di copertura al fine di consentirne la manutenzione, per la miglior fruizione degli spazi abitabili del sottotetto e per l'illuminazione dei sottotetti. Essi dovranno avere le misure strettamente necessarie allo scopo previsto, rispettando le tipologie tradizionali ed essere posizionati in modo tale da non recare disturbo all'andamento della copertura, specie in edifici classificati di pregio. Nel caso in cui questi volumi non risultassero compatibili dal punto di vista estetico, essi potranno essere sostituiti con finestre o aperture in falda tetto (per il raggiungimento minimo dello standard aero-illuminante).

Art. 47 – INTERVENTI SU AREE DI PERTINENZA (CORTILI, ORTI, AREE AGRICOLE, AREE A VERDE

STORICO)

1. Le cartografie individuano le aree inedificate che risultano normate come di seguito descritto.
2. In tali aree è prioritario l'intervento di sistemazione igienico-funzionale, mediante la riqualificazione dell'arredo, la manutenzione dei muri di cinta o le recinzioni esistenti, la coltivazione di orti e giardini, la conservazione e messa a dimora di piante, la sistemazione a verde di aree incolte, la rifinitura formale dei fronti prospicienti l'area anche previo accordo tra i proprietari finitimi.
3. E' ammessa "una tantum" la realizzazione di **costruzioni accessorie** alla residenza (tettoia o legnaia **tipo 1** o ricovero per attrezzi) secondo quanto previsto dall'art. 8. I relativi accessi dovranno essere compatibili con i problemi della viabilità, potranno essere realizzati fatti salvi i diritti di terzi, dovranno essere inseriti in maniera armonica nel contesto ambientale e possibilmente accorpati agli edifici.
4. Negli spazi ortivi ed agricoli è consentita la costruzione di protezioni stagionali, prive di opere murarie stabilmente infisse nel suolo, il cui uso sia legato esclusivamente alle colture.
5. La superficie di usura di strade, corti, cortili ed androni dovrà essere trattata in conformità ai materiali tradizionali o attuali compatibili indicati nell'abaco degli elementi tradizionali storici con l'esclusione di altri tipi di pavimentazione e che non siano conformi alle pavimentazioni tradizionali. Tali spazi dovranno essere liberati da superfetazioni.
6. Sono considerate compatibili con tali aree le rettifiche dei tracciati e le modifiche alle sezioni stradali, l'apertura di percorsi pedonali, la creazione di parcheggi collegati alla viabilità.
7. Non si possono realizzare locali interrati nelle aree a verde storico.

Art. 48 – POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il posizionamento e la realizzazione tecnica dei mascheramenti atti a diminuire l'impatto dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani dovrà riferirsi alle indicazioni contenute in: "indicazioni generali per il posizionamento dei contenitori per rifiuti solidi urbani" edito nel 1995 a cura dell'Ufficio Centri Storici, Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio .

Art. 49 – VINCOLI PER ELEMENTO STORICO SUL TERRITORIO PUNTUALE

1. In cartografia sono indicati gli elementi storici di pregio o da valorizzare sul territorio puntuali e riportati nelle schede che fanno parte integrante del piano. Per tali elementi sono ammissibili gli interventi così come riportato nelle schede.
2. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 42/2004 dovranno essere sottoposti relativamente alla verifica dell'interesse culturale per gli immobili risalenti a più di settant'anni e agli art. 11 e all'art. 50 della stessa in merito alle disposizioni di tutela degli elementi artistici sugli edifici.

Art. 49bis – VINCOLI INDIRETTI MANUFATTI ESTENTI DI RILEVANZA CULTURALE

1. Al fine di rendere note alcune disposizioni di tutela dei beni culturali ai sensi del D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, si fa presente che , oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano e dalle schede di rilevazione, che tavolarmente iscritti sul foglio C relativo alle particelle edificiali e fondiari vincolate, vi sono categorie di immobili che , a prescindere dall’intavolazione devono esseresottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare ai sensi dell’art. 12 del citato decreto legislativo, sono sottoposti a **verifica di interesse culturale** le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant’anni, di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro (nel caso malghe o latri edifici che rientrano nel Piano dell’edilizia montana, come manufatti di proprietà ecclesiastica).

Art. 50 – FRONTI DI PREGIO

2. Sono individuati in cartografia, sono tutelati a prescindere dalla categoria operativa nella quale sono classificati gli edifici cui appartengono e vanno conservati obbligatoriamente nelle dimensioni attuali, nella partitura delle aperture e nella presenza di oggetti significativi, ammettendosi solo il ripristino di elementi architettonici preesistenti scomparsi o degradati.

Art. 51 – FRONTE DA RIQUALIFICARE

1. Anche se non sono individuati in cartografia; essi sono finalizzati al pieno ripristino formale dei fronti compromessi da interventi incompatibili o da ricomporre e rappresentano un minimo strumento progettuale di controllo della qualità ambientale dei nuclei.
2. Gli interventi sui fronti da riqualificare unitariamente dovranno essere progettati e realizzati contemporaneamente agli interventi consentiti dalle categorie operative di intervento.
3. I fronti possono subire modificazioni anche dimensionali in conformità alla categoria di intervento ed essere riprogettati per quanto riguarda la foratura.
4. La modifica della forometria è possibile, nei limiti stabiliti, solo nel caso di edifici soggetti a categoria di interventi “Risanamento conservativo” e nel caso di interventi di “Ristrutturazione edilizia”.

Art. 52 – RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI

1. Anche se non evidenziato nella cartografia di piano negli interventi previsti dalle categorie di intervento sarà opportuno realizzare un’attenta riqualificazione degli spazi aperti secondo tipologie di tipo storico.
2. I progetti dovranno includere un piano di situazione delle alberature esistenti ed un piano di sistemazione esterna del lotto con l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione previste come pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi.
3. L’abbattimento di piante vincolate esistenti può essere eseguito esclusivamente s’è previsto da progetto approvato.
4. Le piante di particolare pregio che dovessero essere abbattute devono essere sostituite con

piante analoghe poste a dimora su area attigua.

Art. 53 – VIABILITA' STORICA

1. Identificata in cartografia con apposita simbologia, è costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico (impianto catasto austroungarico) esterna agli insediamenti storici.
2. I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, delimitazioni, pavimentazioni stradali, ponti, trincee, ecc.) pur non evidenziati in cartografia, vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della memoria storica di tali preesistenze.
3. Sono ammessi interventi di recupero della viabilità storica per la realizzazione di percorsi per uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione con l'impiego di pavimentazioni come descritte nell'abaco degli elementi costruttivi storici allegato alle presenti norme. A fronte di specifiche esigenze connesse all'accessibilità dei luoghi e previa verifica della congruità paesaggistica da parte della CEC è consentito realizzare pavimentazioni con l'utilizzo di materiali bituminosi o cementizi.

Art. 54 – ELEMENTI STORICI SUL TERRITORIO PUNTUALI

1. Sono considerati tali:
 - fontane, lavatoi, abbeveratoi, cisterne, canalizzazioni;
 - calchere;
 - muri e terrazzamenti agricoli con relativi sotterranei e scale;
 - capitelli e croci;
 - ponti ed opere militari;
 - altri manufatti connessi alle attività tradizionali.
2. Tutti gli elementi sopra riportati, anche se non individuati in cartografia e attraverso le apposite schede di rilevazione, una volta verificati i vincoli con i servizi provinciali competente, vanno tutelati attraverso la conservazione e possono essere soggetti esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e restauro.
3. Tutti gli elementi sopra riportati che non sono vincolati si possono ridimensionare o adeguare alle nuove esigenze.

Art. 55 – AMPLIAMENTI

1. Negli edifici esistenti o comunque autorizzati con atto precedente alla data di approvazione del P.R.G., in alternativa alle possibilità fornite dalle norme di zona in termini di ampliamento inserite nelle schede di riferimento, è consentito per gli edifici soggetti a risanamento conservativo e a ristrutturazione:
2. la sopraelevazione ai fini di raggiungere l'altezza dell'edificio contiguo in modo di ottenere la continuità del fronte.
3. la sopraelevazione ai fini di rendere abitabile il sottotetto esistente rispettando la altezza massima dell'edificio di 12 m.

Art. 56 - AREA DI RISPETTO DEL CENTRO STORICO

1. Nelle aree di rispetto del centro storico sono ammesse le seguenti opere.
 - Recupero di unità edilizie esistenti tramite interventi di ristrutturazione, come edifici del Centro Storico. E' ammesso negli edifici esistenti l' aumento volumetrico di un 15% del **VU**.
 - Sono inoltre sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la realizzazione di impianti tecnici al loro servizio.
 - Le operazioni necessarie per il razionale mantenimento e trasformazione delle colture agricole. Il ripristino di manufatti ed opere quali recinzioni, muri di contenimento, canali e simili.
 - La creazione di tracciati viari anche privati e di parcheggi di superficie purché non ostacolino visuali significative
2. In dette aree sono vietate:
 - le nuove costruzioni ad eccezione dei manufatti interrati e delle costruzioni accessorie disciplinate al precedente art.8.
 - la modifica dell'andamento naturale del terreno salvo la realizzazione di tracciati viari e di spazi di parcheggio pertinenziali fuori terra;
 - la demolizione di recinzioni o muri di contenimento in pietrame a vista.

CAPITOLO III

ZONA B - INSEDIAMENTI ABITATIVI

Art. 57 – PRESCRIZIONI GENERALI SULLE AREE AD USO RESIDENZIALE

1. Le tavole del sistema insediativo e produttivo in scala 1:2000 individuano, con apposita simbologia, le aree così destinate: B1, B2, B3, B4.
2. Nelle aree per gli insediamenti residenziali, salvo specifiche prescrizioni, oltre la residenza sono ammesse costruzioni destinate in parte a servizi sociali e ricreativi, bar, ristoranti, attività ricettive, uffici pubblici e privati, studi professionali, attività produttive artigianali con piccoli laboratori, purché esse non siano nocive o moleste, ed è altresì permesso svolgere attività commerciali compatibili con i piani commerciali.
3. Ai piani terra la destinazione d'uso, commerciale, artigianale purché non molesta o dannosa, e destinata al terziario in genere sarà prioritaria rispetto alla destinazione d'uso residenziale, anche se consentita dalle presenti norme.
4. Per gli edifici esistenti nelle aree residenziali è ammesso il cambio di destinazione entro i limiti delle presenti N.T.A.
5. All'interno delle aree residenziali deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalle deliberazioni della Giunta Provinciale di Trento sugli spazi di parcheggio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 delle presenti norme.
6. Nelle aree libere l'edificazione è ammessa nel rispetto di tutte le indicazioni riportate nelle norme relative.

7. Sono consentite tutte le categorie di intervento, anche la demolizione e ricostruzione con diversa ricomposizione del volume nel rispetto delle distanze e degli allineamenti e dei “Criteri per l’esercizio della tutela ambientale”.
8. Edifici esistenti nelle Zone B: agli edifici esistenti alla data di approvazione del piano, è consentito il mantenimento della superficie utile **netta (Sun)** e dell’altezza esistente qualora queste eccedano quelle ammissibili.
9. Ampliamenti . Negli edifici esistenti o comunque autorizzati con atto precedente alla data di approvazione del P.R.G., in alternativa alle possibilità fornite dalle norme di zona in termini di ampliamento, è consentito:
 - a) rendere abitabile il sottotetto esistente anche con eventuale sopraelevazione.
 - b) l’utilizzo per le funzioni ammesse dal presente articolo, di verande e logge rientranti, porticati aperti, fino al raggiungimento della superficie coperta (Sc) esistente;Tali operazioni sono consentite in deroga ai seguenti parametri di zona ammissibili:
 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
 - (Ds) distanza dalle strade qualora si prosegua in allineamento all’edificio esistente e non ci si avvicini alla strada più dell’edificio esistente.
10. Le operazioni di ampliamento di cui al presente comma sono ammesse fino al limite massimo consentito anche con interventi parziali in tempi successivi.
11. Per le costruzioni interrato possono essere realizzate con un volume massimo complessivo di 60 % del volume complessivo esistente ed altezza interna max. 3.00 m. Nei casi che locali interrati siano di superficie diversa del sedime dell’edificio devono essere coperti con un minimo di 50 cm di terra vegetale.

Art. 58 – ZONE B1 ZONE EDIFICATE E CONSOLIDATE

1. Si tratta di zone già edificate che presentano le caratteristiche di un’edilizia consolidata nel territorio comunale . In esse potranno essere mantenute le funzioni esistenti e sono ammesse le funzioni di cui al secondo comma dell’art. 55 delle presenti norme.
2. Gli edifici esistenti, al momento dell’approvazione del presente PRG possono essere ampliati , per una sola volta, al fine e per comprovate esigenze di adeguamento funzionale e/o igienico sanitario anche con formazione di un numero di unità immobiliari diverso da quello esistente. Tali ampliamenti devono comportare un miglioramento architettonico dell’edificio , conglobando eventuali superfetazioni ed accessori.
3. I tipi di intervento ammessi sono previsti nell’articolo 12 delle presenti norme.
Nelle **ZONE B1**, zone edificate consolidate, l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	400 mq
Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0.66mq/mq
Ip (indice di permeabilità)	0,30 mq/mq
Hp (numero di piani)	4 piani
Hf (altezza dell’edificio in metri)	12,00 m
Altezza del fronte (m)	11,50 m
Volume urbanistico massimo	2.000 mc

Aumento volumetrico ammesso - ZONE B1: Edifici esistenti è ammesso il aumento di 300 m³ di Volume urbanistico, in alternativa, è ammesso l’aumento di 20%, per una sola volta, del Volume

Urbanistico esistente, fino ad un massimo di 2000 mc

Art. 59 – ZONE B2 ZONE EDIFICATE DI INTEGRAZIONE E DI COMPLETAMENTO

1. Comprendono le zone a destinazione prevalentemente residenziale e parzialmente edificate, nelle quali è ammessa l'edificazione.
In esse potranno essere mantenute le funzioni esistenti e sono ammesse le funzioni di cui al secondo comma dell'art. 55 delle presenti norme.
2. Gli edifici esistenti, al momento dell'approvazione del presente PRG possono essere ampliati, per una sola volta, al fine e per comprovate esigenze di adeguamento funzionale e/o igienico sanitario anche con formazione di un numero di unità immobiliari diverso da quello esistente. Tali ampliamenti devono comportare un miglioramento architettonico dell'edificio, conglobando eventuali superfetazioni ed accessori.
3. I tipi di intervento ammessi sono previsti nell'articolo 12 delle presenti norme.
Nelle ZONE B2, zone edificate di integrazione e di completamento, l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	400 mq
Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0.60mq/mq
Ip (indice di permeabilità)	0,30 mq/mq
Hp (numero di piani)	4 piani
Hf (altezza dell'edificio in metri)	10,00 m
Altezza del fronte (m)	9,50 m
Volume urbanistico massimo	2.000 mc

Aumento volumetrico ammesso - ZONE B2: Edifici esistenti è ammesso il aumento di 300 mc di Volume urbanistico, in alternativa, è ammesso l'aumento del 20%, per una sola volta, del Volume Urbanistico preesistente, fino ad un massimo di 2000 mc

Art. 60 – ZONE B3 ZONE EDILIZIA RESIDENZIALE ESTENSIVA

1. Si tratta di zone già edificate con edifici disseminati sul territorio che presentano le caratteristiche di un'edilizia sparsa ma consolidata nel territorio comunale.
In esse potranno essere mantenute le funzioni esistenti e sono ammesse le funzioni di cui al secondo comma dell'art. 55 delle presenti norme.
2. Gli edifici esistenti, al momento dell'approvazione del presente PRG possono essere ampliati, per una sola volta, al fine e per comprovate esigenze di adeguamento funzionale e/o igienico sanitario anche con formazione di un numero di unità immobiliari diverso da quello esistente. Tali ampliamenti devono comportare un miglioramento architettonico dell'edificio, conglobando eventuali superfetazioni ed accessori.
3. I tipi di intervento ammessi sono previsti nell'articolo 12 delle presenti norme.
4. Nel caso di nuovo edifici il rilascio della concessione edilizia, dove se ne ravvede la necessità, dovrà essere subordinato ai risultati di specifiche verifiche di stabilità del versante, con determinazione diretta della stratigrafia e delle caratteristiche geotecniche dei

terreni: in particolare per le particelle a Teaio in località Al Maso.

Nelle ZONE B3, zona edilizia residenziale estensiva, l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	400 mq
Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0.54mq/mq
Ip (indice di permeabilità)	0,30 mq/mq
Hp (numero di piani)	4 piani
Hf (altezza dell'edificio in metri)	9,50 m
Altezza del fronte (m)	9,00 m
Volume urbanistico massimo	1600 mc

Aumento volumetrico ammesso - ZONE B3 Edifici esistenti è ammesso l'aumento di 300 mc di Volume urbanistico, in alternativa, è ammesso l'aumento del 20%, per una sola volta, del Volume Urbanistico preesistente, fino ad un massimo di 1600 mc.

5. Il PRG individua in cartografia le Zone B3 destinate a soddisfare le esigenze di prima abitazione. In considerazione della finalità e della cogenza della previsione insediative e della necessità di garantire una limitazione del consumo di suolo, in applicazione delle disposizioni dell'art.45 comma 3 delle LP/15 2015, le previsioni insediative hanno una durata di 5 anni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico che le ha individuate. Se alla scadenza di tale termine non è stata presentata la domanda di permesso di costruire, le previsioni insediative di cui al presente comma perdono efficacia e trovano applicazione le disposizioni in materia di vincolo di inedificabilità decennale di cui al comma 4 dell'art.45 della LP 15/2015.

Art.-61 – EDIFICI ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE FASCIE DI RISPETTO CIMINTERIALI - EDILIZIA RESIDENZIALE A VOLUMETRIA VINCOLATA

1. Si tratta di zone già edificate nel territorio comunale.
2. In esse potranno essere mantenute le funzioni esistenti e sono ammesse le funzioni di cui al secondo comma dell'art. 55 delle presenti norme.
3. Gli edifici esistenti, al momento dell'approvazione del presente PRG possono essere ampliati , per una sola volta, al fine e per comprovate esigenze di adeguamento funzionale e/o igienico sanitario anche con formazione di un numero di unità immobiliari diverso da quello esistente. Tali ampliamenti devono comportare un miglioramento architettonico dell'edificio , conglobando eventuali superfetazioni ed accessori.
4. I tipi di intervento ammessi sono previsti nell'articolo 12 delle presenti norme.
5. La distanza dell'ampliamento volumetrico riferita al cimitero non può essere inferiore all'esistente.
Aumento volumetrico ammesso: Edifici esistenti è ammesso l' aumento di 200 mc di Volume Urbanistico, in alternativa, è ammesso il aumento del 15% ,per una sola volta, del Volume Urbanistico esistente.

CAPITOLO IV

ZONA C - AREE DI ESPANSIONE

Art. 62 – ZONE C1 ZONE DI ESPANSIONE GIA' ATTUATE O IN CORSO DI ATTUAZIONE

1. L'utilizzazione edificatoria di tali aree avviene sulla base dei piani attuativi approvati. Tali piani conservano validità secondo quanto stabilito dalle relative disposizioni della legge urbanistica provinciale. I piani già approvati possono comunque essere variati per un adeguamento ai nuovi sistemi di misurazione dell'edificabilità.
2. Sono indicate C1 anche zone non attivate tramite piani attuativi, ma che rientrano in piani guida approvati prima della data di approvazione del presente Piano regolatore. Tali piani guida mantengono validità in ordine alla perimetrazione degli ambiti di lottizzazione, alla eventuale individuazione di viabilità o di altre destinazioni di aree, alla definizione di assi di orientamento o di allineamenti ecc., nonché alle indicazioni riguardo agli impegni per le successive lottizzazioni; dovranno invece essere adeguati per quanto attiene ai nuovi sistemi di misurazione dell'edificabilità, ridescrivendo con i nuovi parametri edificatori, le quantità già stabilite.

I nuovi piani attuativi, redatti sulla scorta delle indicazioni dei piani guida, dovranno prevedere spazi di uso comune secondo i parametri indicati al successivo art. 61 comma 4.

Art. 63 – ZONE C2 ZONE DI ESPANSIONE DI NUOVO IMPIANTO

1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali.
2. Nelle zone C2-C3 l'edificazione avviene sulla base di un piano attuativo che deve essere redatto nell'ambito dell'intera zona risultante dalla cartografia del P.R.G., e nel rispetto dei tracciati viari, degli allineamenti stradali, delle tavole di struttura e della posizione, entità e configurazione delle aree a destinazione pubblica, se individuati dal P.R.G..
3. L'indicazione cartografica della rete viaria interna all'intera zona individuata dal P.R.G. e delle aree a destinazione pubblica è vincolante solo per ciò che concerne le esigenze di collegamento, il dimensionamento e la funzionalità. In sede di Piano di attuazione tale indicazione può essere modificata, motivatamente, solo per ciò che concerne la collocazione e configurazione.
4. Fatte salve eventuali altre indicazioni stabilite relativi ai contenuti dei piani attuativi, nei nuovi interventi edilizi deve essere previsto uno spazio di superficie minima pari al 20% della Superficie Territoriale (ST) trattato prevalentemente a verde ma anche pavimentato e attrezzato, di uso comune, al fine di favorire le relazioni e consentire il gioco dei bambini.
Nelle ZONE C2, zona edilizia residenziale estensiva, l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	400 mq
Ut (Indice di utilizzazione territoriale)	0.60mq/mq

Ip (indice di permeabilità)	0,30 mq/mq
Hp (numero di piani)	4 piani
Hf (altezza dell'edificio in metri)	9,50 m
Altezza del fronte (m)	9,00 m
Volume urbanistico massimo	1800 mc

Art. 64– ZONE C3 ZONE DI TRASFORMAZIONE PEREQUATIVA

1. Comprendono le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali comprese le aree pubbliche e le superficie destinate a servizi pubblici. Esse si attuano ai sensi degli art. 53, Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

CAPITOLO V

ZONE D - AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 65 – GENERALITA'

1. Sono parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti produttivi o ad essi assimilati.
2. Le aree destinate prevalentemente alle attività economiche sono riservate alle attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi.
3. Nelle aree produttive del settore secondario soggette a piano attuativo, l'amministrazione provinciale e/o comunale può riservare, fino ad un massimo del 15%, apposite aree per servizi e interventi puntuali nonché per servizi agli insediamenti produttivi.
4. Almeno il 20% della superficie non edificata dovrà essere adibito a verde.
5. Nel progetto del verde le alberature ad alto fusto dovranno essere poste prioritariamente lungo il perimetro del lotto.
6. All'interno delle aree produttive deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio come da art.59 della L.P.1/2008 ss.mm. , in particolare Allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss.mm.
7. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel TestoUnico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n. 1 - 41/Legisl.) e L.P. 6/91 sull'inquinamento acustico e s. m. ed i.

Art. 66 – ZONE D1 ZONE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO

1. Sono aree produttive del settore secondario esistenti di livello locale e già utilizzate anche parzialmente.
2. Nelle aree D1, in armonia con le disposizioni contenute nel nuovo PUP approvato con L.P. 5/2008, sono ammessi interventi e fabbricati finalizzati allo svolgimento delle seguenti

attività:

- produzione e trasformazione industriale e artigianale di beni;
- lavorazione e trasformazione a scala industriale od artigianale di prodotti agro-alimentari e forestali;
- produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
- attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenutotecnologico;
- stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- impianti e attrezzature per le comunicazioni e trasporti;
- officine, magazzini, depositi e silos;
- attività di deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- il deposito temporaneo, anche all'esterno, delle merci in lavorazione o stoccaggio;
- attrezzature pubbliche;
- impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le attività ammesse nell'area produttiva;

Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sopra elencati, sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.

3. Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica devono essere funzionali allo svolgimento delle attività indicate nel comma 2; nell'ambito degli insediamenti produttivi possono inoltre essere insediate le seguenti funzioni:

- foresterie ed altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale;
- apposite zone per servizi e impianti di interesse collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questa ultima attività; una sola unità residenziale non eccedente i 400 m³, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti in edifici in cui siano insediate più aziende produttive può essere ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale. La parte residenziale andrà integrata architettonica e volumetricamente con la parte produttiva.
- Nel caso in cui la zona produttiva sia a contatto con zone residenziali, la progettazione dei nuovi insediamenti dovrà indicare idonei sistemi di protezione al rumore, al fine di assicurare una adeguata protezione dei soggetti esposti.
- Particolari cautele sono da osservare in occasione degli interventi insediativi per garantire specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale ed idrogeologica del suolo e del sottosuolo.

4. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	1.000 mq
Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0.75 mq/mq
Rapporto di Copertura (Rc)	50%
Hp (numero di piani)	5 piani
Hf (altezza dell'edificio in metri)	10,00m
Altezza del fronte (m)	9,50 m

Art. 67 – ZONE D2 ZONE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI NUOVO IMPIANTO

1. Le zone produttive del settore secondario di nuovo impianto sono pressoché inedificate e prive delle necessarie idonee reti infrastrutturali. In esse l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo.
2. Nelle zone D2 è consentita la realizzazione di una unità abitativa di SU= 75 mq per l'utilizzo del gestore. In esse l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo.
3. Nelle zone produttive del settore secondario di nuovo impianto l'edificazione è subordinata all'esistenza di un Piano di attuazione nel rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	1.000 mq
Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0.375 mq/mq
Hp (numero di piani)	5 piani
Hf (altezza dell'edificio in metri)	10,00m
Altezza del fronte (m)	9,50 m

Art. 68 – OMISSIS

Art. 69 – ZONE D4 ZONE ESTRATTIVA DISMESSA AI FINI PRODUTTIVI

1. Nelle zone estrattive dismesse si risponde secondo i criteri del piano urbanistico provinciale:
 - a. coordinare organicamente le operazioni di estrazione con quelle di ripristino ambientale, assicurando il recupero dei siti minerari esauriti attraverso la rimozione degli impianti, la bonifica e la ricomposizione morfologica dei suoli;
 - b. consentire il riuso per attività produttive dei siti minerari esauriti sulla base della verifica di coerenza con la carta del paesaggio e con le relative linee guida.
2. Nelle aree di recupero ai fini produttivi delle attività estrattiva dismesse D3, è consentito il mantenimento delle strutture produttive esistenti ed il riuso ai fini produttivi degli edifici esistenti.
3. Sono ammessi impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti anche se non estratti in loco quali gli impianti per il confezionamento del calcestruzzo per l'edilizia.
4. Sono inoltre ammessi fabbricati destinati allo svolgimento delle seguenti attività:
 - lavorazione e trasformazione a scala industriale o artigianale di prodotti per l'edilizia e forestali;
 - officine, magazzini, depositi e silos;
 - attività di deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni.
5. Al fine di favorire il recupero produttivo dell'area e di dotare le attività dei servizi necessari all'adeguato svolgimento delle stesse, l'edificazione è subordinata alla redazione del piano attuativo ai fini generali P.A.G. 3 "Al Rocolo", nel rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	1.500 mq
Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0.45 mq/mq
Rapporto di Copertura (Rc)	20%

Hp (numero di piani)	5 piani
Hf (altezza dell'edificio in metri)	10,00m
Altezza del fronte (m)	9,50 m
Silos ed impianti sono considerati ai fini urbanistici come volume tecnico.	
Tipologia a capannone	

6. Sono ammessi impianti per la lavorazione del porfido e materiale lapideo;
7. Non sono consentite destinazioni residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda, per ciascun insediamento, non eccedente i 400 m³ netti, volume che comunque non potrà superare il 30% del volume urbanistico complessivo destinato all'azienda.
8. Si evidenzia che sull'area vige obbligo di piano attuativo ai fini Generali compresa la zona barriera acustica visiva.

Art. 70 – ZONE D5 ZONE BARRIERE ACUSTICO VISIVA

1. Nell'area D5 è ammessa la formazione di rilevati in terrapieno, sistemazioni del terreno e di frange arboree di protezione visiva atti a limitare l'impatto acustico visuale della adiacente area D4.
2. In detta area non sono ammessi nuovi edifici né ampliamenti degli esistenti.
3. Sono ammessi accessi, recinzioni e sistemazione con le modalità previste da piano attuativo.
4. Gli interventi di mitigazione acustica previsti nell'area D5 vanno dimensionati in modo tale da contenere la rumorosità nei confronti delle abitazioni più esposte.

CAPITOLO VI

ZONE E - AREE AGRICOLE, A BOSCO E A CASTAGNETO

Art. 71 – AREE AGRICOLE, GENERALITA'

1. Le aree agricole, forestali si dividono in :
 - Aree agricole art. 37 del PUP L.P. 5/2008 – E1
 - Aree agricole di pregio art. 38 del PUP L.P. 5/2008 – E2
 - Aree agricole di interesse primario – E3
 - Aree agricole di interesse secondario – E4
 - Aree boscate di trasformazione in aree agricole – E5
 - Aree a bosco – E6
 - Aree specializzate a castagneto – E7
2. Nelle aree agricole di Piano Regolatore Generale classificate aree agricole ovvero aree agricole di pregio dal Piano Urbanistico Provinciale, si applicano le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale e le norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, fatta salva in ogni caso la previsione più restrittiva. Ai fini delle presenti norme, le aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole in seguito a autorizzazione della competente autorità forestale, anche se non ancora

recepite dal PRG, sono equiparate alle aree agricole di pregio del PUP.

Art.72 – ZONE E1 - AREE AGRICOLE

1. Le aree agricole sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali.
2. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole sulla base di ulteriori analisi e valutazione della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio e delle relative linee guida.
3. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo competente provinciale, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.
4. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al precedente comma 3, nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:
 - a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 m³ residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - 1) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
 - 2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 3;
 - 3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
 - 4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale;
 - b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla LP 1/2008.
5. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e dal PUP.

L'eventuale edificazione è subordinata alla esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie in relazione alla struttura ed alle funzioni dell'intervento.
6. Per gli edifici esistenti ultimati entro la data di adozione del P.R.G. possono essere mantenute le destinazioni abitative in atto; essere destinati a funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e con il turismo, ed essere ampliati per una sola volta del 20% del volume **urbanistico** complessivo per scopi residenziali, produttivi o agrituristici. In tali edifici è sempre consentita la realizzazione di locali interrati, fatti salvi il rispetto delle distanze da

strade e confini, con altezza max di 3.00 m

7. Nelle aree agricole è ammesso il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti che alla data di adozione del P.R.G. non fossero più utilizzati ai fini agricoli (**malghe, opifici, mulini, baite e similari**), al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto - spazio costruito. In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia (salvo disposizione di scheda riferite a edifici sparsi e PEM) con conseguenti variazioni della destinazione d'uso.
8. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata soprattutto in ordine ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti con caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili, ovvero le costruzioni in legno o quelle prive di tamponamenti, o totalmente o parzialmente in legno, o materiali simili (lamiera ecc.) che siano sorte con destinazione d'uso diversa dall'abitazione.
9. La realizzazione dell'alloggio per il conduttore del fondo con volumetria complessiva di 400 m³, qualora ammesso dalla relativa norma di zona, dovrà essere inserito nel paesaggio secondo criteri che tengano conto del contesto paesaggistico. Saranno da privilegiare se possibile gli accorpamenti con la parte aziendale.
10. E' consentita in presenza della azienda Agricola, come definita dalle leggi di settore, la realizzazione di manufatti per l'esclusivo ricovero degli attrezzi, con dimensioni di massime 20 m² come descritte nell'allegata A art.8 delle presenti NTA. La loro realizzazione è subordinata al possesso di una superficie fondiaria a destinazione omogenea non inferiore a 2.500 m², anche su più particelle fondiarie/edificiali, purché si realizzi un unico manufatto. E' inoltre consentita la realizzazione di manufatti per l'esclusivo ricovero di attrezzature agricole, completamente interrati, sfruttando al meglio le caratteristiche morfologiche del sito per l'inserimento delle rampe di accesso, secondo i seguenti parametri: la soprastante copertura sarà realizzata con il ricoprimento di un minimo di 0,50 m di terreno vegetale messo a coltura.
11. Nel computo della superficie aziendale prevista dalle leggi di settore, ai fini della determinazione del volume edificabile è ammesso l'accorpamento di più particelle, anche non contigue, purché appartenenti alla medesima proprietà e a condizione che abbiano destinazione d'uso agricola e che siano comprese nell'ambito territoriale del comune o dei comuni limitrofi previa acquisizione del nulla-osta del comune limitrofo interessato.
12. I suoli utilizzati per la formazione degli accorpamenti di cui ai precedenti commi possono essere utilizzati per una sola volta e devono comprendere solo aree agricole.
13. Le nuove stalle e gli impianti di trattamento e di compostaggio del letame devono essere localizzate su aree distanti almeno 250 m dalle aree residenziali dalle aree pubbliche in generale e dalle prese d'acqua e sorgenti.
14. L'attività agrituristica è regolamentata dalle prescrizioni contenute nella L.P. 19 dicembre 2001, n. 10 e nel Regolamento di esecuzione n. 5-126/Leg. di data 13 marzo 2003, relativo all'esercizio dell'attività agrituristica, relativamente al capo II della citata L.P. Le caratteristiche e le modalità di intervento sono da ricondurre a quanto descritto dalla legge provinciale n. 10 del 19 dicembre 2001.
15. E' consentita la costruzione di serre: si definiscono serre gli impianti formati da materiale stabilmente infisso al suolo, con struttura prefabbricata o eseguito in opera con destinazione esclusiva per la coltivazione e la produzione di colture specializzate, per le quali risultino necessarie condizioni climatiche non garantibili all'aperto. Tale realizzazione è subordinata al rilascio di autorizzazione edilizia, con riferimento all'art. 5 DPP 8 marzo 2010 n. 8-40/leg.

16. Le serre dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
 - materiale di chiusura trasparente;
 - altezza massima : 2,50 m in gronda e 5,00 m al colmo;
 - distanze minime: 5,00 m dai fabbricati esistenti nel fondo agricolo;
 - 10,00 m da tutti gli altri fabbricati;
 - distanze dai confini : 5,00 m
17. Non viene stabilita la distanza tra serra e serra. Non vi può essere cambiamento di destinazione d'uso. Tali strutture costituiscono a tutti gli effetti costruzione.
18. La nuova edificazione è subordinata ai seguenti parametri edificatori:

Superficie aziendale minima	5.000 mq
Lotto minimo	1.200 mq
Uf (Indice di utilizzazione fondiaria) calcolato sulla superficie aziendale	0.05 mq/mq
Hf (altezza dell'edificio in metri)	9,00m
Altezza del fronte (m)	8,50 m

Art. 73 – ZONE E2 AREE AGRICOLE DI PREGIO

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le aree agricole di pregio.
2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
3. La sussistenza delle condizioni richieste per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi è accertata dall'organo della Provincia di cui all'articolo 37, comma 5, lettera d) del PUP, secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.
4. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi:
 - a) gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo; con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37 delle Norme di Attuazione del P.U.P, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. La sussistenza delle condizioni richieste per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37 del P.U.P secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.
 - b) l'adeguamento tecnologico ed igienico sanitario, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione, demolizione con ricostruzione ed accorpamento e/o traslazione di sedime anche con mutamento di destinazione, se in favore dell'uso agricolo degli edifici esistenti;
 - c) gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola ovvero dismessi dall'attività agricola, anche parzialmente, per garantire la funzionalità possono formare oggetto di:
 - c1 .interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, con altezza massimae volume non superiori a quanto esistente;
 - c2. realizzazione di costruzioni complementari di natura pertinenziale, da destinare al servizio del fabbricato principale, fino ad un massimo di 20 m² di superficie coperta

- econ altezza massima 3 m;
- c3. ampliamenti nella misura massima del 20% **della Sun esistente** per una **Sun massima esistente fino a 180 mq** purché nel rispetto della destinazione d'uso in essere;
- c4 variazioni di destinazioni d'uso nella misura massima **di 36 mq**
- d) manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo, per il deposito di attrezzature e materiali, fino ad un massimo di mq. 15 m² e un massimo di 30 m³, in numero di 1 ogni 2.000 m². di superficie accorpata, come disciplinato dall'art. 3 DPP 8 marzo 2010, n.8-40/Leg.
5. Oltre agli interventi consentiti, nelle aree agricole di pregio ove risulti dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di collocare in altre parti del territorio, a supporto delle attività svolte in modo imprenditoriale sono ammessi, subordinatamente alle norme e alle autorizzazioni provinciali in materia :
- a) gli impianti, le strutture e le infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività produttive agricole;
 - b) le trasformazioni d'uso di edifici esistenti, a favore dell'utilizzo agricolo;
 - c) le strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli provenienti dall'attività aziendale ovvero da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale;
 - d) gli impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli da trasformare in biogas, anche per la produzione di energia;
 - e) il trasferimento di attività zootecniche ai fini del loro allontanamento dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie;
 - f) maneggi ippici ed attrezzature coperte di servizio, solo per aziende che praticano anche l'allevamento;
 - g) strutture di limitata entità e facilmente rimovibili, fino ad un massimo di 40 m² di superficie coperta, con altezza massima 3,50 m per l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, nonché per scopi escursionistici, naturalistici e didattici; tali strutture dovranno inserirsi con soluzioni di minimo impatto paesaggistico e collocate il più possibile vicino agli edifici, entro un raggio di 20 m;
 - h) fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 m³ residenziali;
 - i) la realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa agricola al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali;
 - j) attività agrituristica, da svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti anche attraverso il loro recupero. Ampliamenti e nuove strutture devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale;
 - k) utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali;
 - l) realizzazione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo, per il deposito di attrezzature e materiali, ovvero per la manutenzione ambientale fino ad un massimo di 20 m² di superficie coperta e altezza massima di 2,50 m, come disciplinato dall'art. 3 DPP 8 marzo 2010, n.8-40/Leg ;
 - m) installazione di tunnel e serre per le piccole produzioni frutticole.
6. Impianti e strutture di cui alle lettere a),c), d), e) ed f) del comma 3., sono da collocare preferibilmente nel sito meno impattante rispetto all'ambiente rurale e meno distanziato dal territorio urbanizzato secondo i seguenti indici:

Lotto minimo	10.000 mq
Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0,03 mq/mq
Hf (altezza dell'edificio in metri)	8,50 m
Altezza del fronte (m)	8,00 m

Art. 74 – ZONE E3 – AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO

1. Le zone agricole di interesse primario sono destinate all'esercizio delle attività agricole e dell'agriturismo. In esse è consentita la realizzazione di costruzioni a servizio delle imprese agricole, delle imprese zootecniche, ad esclusione delle stalle a carattere industriale, delle imprese agricole specializzate, delle imprese agricole ad indirizzo misto e delle imprese agrituristiche nel rispetto delle seguenti norme:

a) per le imprese agricole (da intendersi come imprese viti-enologiche e frutticole):

Superficie minima aziendale (su cui calcolare l'indice di utilizzazione fondiaria anche se frazionato territorialmente, purché compreso in zona E1, E2, E3; E4, E5 e E7)	10.000 mq
Lotto minimo	1.500 mq
Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0,025 mq/mq
Hf (altezza dell'edificio in metri) (fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.)	9,0 m
Altezza del fronte (m) (fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.)	9,50 m

a bis) per le imprese agricole orticole e per la coltivazione di fragole e piccoli frutti:

Superficie minima aziendale (su cui calcolare l'indice di utilizzazione fondiaria anche se frazionato territorialmente, purché compreso in zona E1, E2, E3; E4, E5 e E7)	10.000 mq
Lotto minimo	1.500 mq
Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0,02 mq/mq
Hf (altezza dell'edificio in metri) (fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.)	9,0 m
Altezza del fronte (m) (fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.)	9,50 m

b) per le imprese zootecniche:

Superficie minima aziendale (su cui calcolare l'indice di utilizzazione fondiaria anche se frazionato territorialmente, purché compreso in zona E1, E2, E3; E4, E5 e E7)	10.000 mq
Lotto minimo	1.500 mq
Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0,015 mq/mq
Hf (altezza dell'edificio in metri)	9,0 m

(fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.)	
Altezza del fronte (m) (fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.)	9,50 m

- c) per le imprese agricole specializzate (intese come imprese florovivaistiche e imprese ittiche):

Superficie minima aziendale (su cui calcolare l'indice di utilizzazione fondiaria)	2.000 mq
Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0,09 mq/mq
Hf (altezza dell'edificio in metri)	9,0 m
Altezza del fronte (m)	9,50 m

- d) per le imprese agricole ad indirizzo misto si applicano i requisiti e gli indici previsti dalle precedenti lettere a), a bis), b) e c) riferibili all'attività da considerarsi prevalente;
- e) per le imprese agrituristiche: l'edificazione è in ogni caso subordinata alla disciplina stabilita dalle precedenti lettere a), a bis), b), c) e d) per le diverse tipologie di imprese agricole connesse all'attività agriturbistica; si applicano in ogni caso le specifiche norme di settore dettate dalla normativa provinciale vigente in materia di attività agriturbistica.
- In tutti gli edifici realizzati secondo le norme contenute nelle precedenti lettere a), a bis), b), c), d) ed e) è consentita, in aggiunta alle cubature ammesse, la realizzazione di volumi interrati non eccedenti il 60% del volume esistente o progettato fuori terra. A servizio dell'azienda è altresì consentito che l'indice di fabbricabilità sia utilizzato sotto terra anziché fuori terra.
 - Dell'avvenuta utilizzazione delle aree a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco depositati presso i competenti uffici comunali.
 - E' consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso abitativo e relative pertinenze connesse con lo svolgimento delle attività agricole e agrituristiche indicate alle lettere a), a bis), b), c), d) ed e) del comma 1; il rilascio della concessione edilizia è subordinato al rispetto dei limiti ed alla verifica dei requisiti prescritti dalla normativa provinciale vigente in materia di fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze in aree agricole. E' inoltre consentita la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie nel rispetto delle disposizioni regolamentari previste dal DPP 8 marzo 2010 n. 8-40/Leg e ss.mm.
 - In queste zone è ammessa la realizzazione di centri a servizio della zootecnia comprendenti stalle, attrezzature, servizi e sedi finalizzati all'assistenza professionale, veterinaria, zootecnica, di commercializzazione di animali e relativi prodotti, purché realizzati da soggetti istituzionali di interesse pubblico che svolgono la propria attività direttamente ed esclusivamente a favore delle aziende zootecniche.

L'edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	10.000 mq
Rapporto di copertura (Rc)	25%
Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0,30 mq/mq
Hf (altezza dell'edificio in metri)	10,0 m
Altezza del fronte (m)	9,50 m

Nella volumetria ammessa non vengono conteggiati le tettoie aperte per il riparo degli

animali. L'area deve essere dotata di idonee opere di urbanizzazione.

6. Per favorire una maggiore conoscenza delle attività che caratterizzano il settore primario, in queste zone è ammessa la realizzazione di parchi agricoli tematici e di fattorie didattiche. La nuova edificazione è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio comunale, di uno studio unitario esteso all'intera area costituente il parco, nel quale siano individuate le migliori soluzioni per un assetto urbanistico complessivo, nonché precisate le modalità di utilizzo e di gestione del parco.

Nell'edificazione si devono rispettare i seguenti indici:

Lotto minimo	5.000 mq
Rapporto di copertura (Rc)	25%
Uf (Indice di utilizzazione territoriale)	0,04 mq/mq
Hf (altezza dell'edificio in metri)	12,50 m
Altezza del fronte (m)	12,00 m

7. Gli edifici esistenti in aree agricole di interesse primario alla data di entrata in vigore del P.U.P. '87 approvato con L.P. 9.11.87 n. 26 possono ed essere ampliati, per una sola volta, al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, per un massimo del 20% del volume urbanistico preesistente.

Art. 75 – ZONE E4 – AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO

1. Comprendono le parti del territorio che, rispetto alle zone E3, hanno qualità e potenzialità complessivamente minori. In esse è consentita, oltre alla realizzazione di opere a servizio delle imprese di cui al precedente articolo 72 secondo le modalità operanti per le zone agricole di interesse primario, anche la costruzione di edifici destinati al magazzino e alla lavorazione senza trasformazione dei prodotti agricoli, purché non legati ad una singola azienda, nel rispetto dei seguenti indici:

Superficie minima aziendale	15.000 mq
Rapporto di copertura (Rc)	50%

Nei magazzini di prodotti agricoli di cui sopra è consentita la realizzazione di una abitazione non eccedente m³ 400 nonché dei locali necessari per la gestione dell'attività.

2. In tali zone è consentita la realizzazione di edifici e attrezzature per l'esercizio delle attività equestri (scuderia, fienile, locali di ristoro, maneggi, alloggio del custode non eccedente i 400 m³ misurati al lordo delle murature e di un solaio, con esclusione del vano scala), nel rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	1.500 mq
Superficie coperta massima (Sc)	60 mq
Hf (altezza dell'edificio in metri)	7,00 m
Altezza del fronte (m)	6,50 m

Il rilascio della concessione è subordinato alla stipulazione di apposita convenzione che garantisca l'accesso e la fruibilità pubblica. Nel caso l'intervento riguardi la sola costruzione di box per il ricovero di cavalli valgono i seguenti indici:

Lotto minimo	1.500 mq
Superficie coperta massima (Sc)	60 mq
Hf (altezza dell'edificio in metri)	3,00 m
Altezza del fronte (m)	2,50 m

3. Dell'avvenuta utilizzazione delle aree a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco, depositati presso i competenti uffici comunali.
4. In tali zone sono ammesse le opere di cui al 5° comma dell'art. 72.
5. Gli edifici esistenti in aree agricole di interesse secondario alla data di entrata in vigore del P.U.P. '87 approvato con L.P. 9.11.87 n. 26 possono ed essere ampliati, per una sola volta, al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, per un massimo del 20% del volume urbanistico preesistente.
6. In presenza di azienda agricola è consentita la realizzazione di manufatti come comma 10 dell'art. 70 delle presenti norme.

Art. 76 – ZONE E5 – AREE BOScate OGGETTO DI TRASFORMAZIONE IN AREE AGRICOLE

1. Le aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale, anche se non ancora recepite dal PRG, sono equiparate alle aree agricole di pregio del PUP.

Art. 77 – ZONE E6 AREA A BOSCO

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco. Le aree a bosco sono riportate nella tavola dell'inquadramento strutturale allegate al PUP L.P. 5/2008 sulla base di quanto contenuto nei piani forestali e montani previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste. I piani forestali e montani articolano la superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico ambientale e alla sua evoluzione, e individuano i boschi di pregio che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 del PUP L.P. 5/2008.
Fino a che il Piano Territoriale della Comunità non provvederà a precisare i perimetri delle aree agricole di pregio, art. 38 delle N di A del PUP L.P. 5/2008, la cartografia è rappresentata come sovrapposizione di queste aree a quelle agricole primarie, secondarie, a bosco e pascolo. In questi casi hanno valenza le previsioni e i vincoli delle aree agricole di pregio.
2. Nelle aree a bosco sono ammessi gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2844 del 23 ottobre 2003.
3. E' vietata qualsiasi nuova edificazione. Sono ammesse:
 - a. le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in

materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 PUP L.P. 5/2008, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 PUP L.P. 5/2008;

- b. per gli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo così come dettagliato dalle schede relative al Censimento del Patrimonio montano.
 - c. gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007.
4. Nell'area a bosco corrispondente all'area delle 2 Piramidi di Segonzano", fatte salve le disposizioni di cui ai comi precedenti, è prioritaria la manutenzione e conservazione degli accessi e dei percorsi di visita. Per tale finalità, in stretta collaborazione con il servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento, sono ammessi interventi che garantiscano la l'accessibilità in sicurezza al sito anche mediante la posa di dispositivi di ingegneria ambientale e arredi a tale scopo destinati.

Art. 78 – ZONE E7 AREE SPECIALIZZATE A CASTAGNETO

- 1. Sono aree coltivate e/o da destinare o riservare alla promozione e allo sviluppo della coltivazione del castagno.
- 2. Nell'ambito delle aree a castagneto, parificate a quelle del bosco per la salvaguardia P.U.P., possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal piano generale forestale provinciale e dai piani di assestamento forestale nonché i lavori di sistemazione idraulico – forestale e per la stabilità del terreno. Sono inoltre ammessi gli interventi finalizzati al recupero, nuovo impianto e miglora per la coltivazione del castagno.
- 3. I castagni di diametro superiore a 40 cm sono parificati alle piante previste all'art 93 comma 1 lettera c. della L.P. 22/91 e s.m.
- 4. Sono vietati nuovi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.
- 5. Sono ammesse opere di infrastrutturazione del territorio con viabilità corrente di larghezza non superiore a 3 m e piazzole di scambio opportunamente distribuite.
- 6. Gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G. potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo così come dettagliato dalle schede relative al Censimento del Patrimonio montano. -

CAPITOLO VII

ZONE F - AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE

Art. 79 – NORME COMUNI ALLE ZONE F

- 1. Esse comprendono le zone pubbliche e quelle destinate all'uso pubblico, nonché quelle riservate alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici di interesse generale.
- 2. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione

- particellare nel tessuto urbano esistente o di progetto, delle aree per attrezzature e impianti di interesse generale.
3. Le tavole del sistema insediativo e produttivo individuano con apposita simbologia diverse classi di appartenenza dei servizi pubblici di seguito elencati:
 - attrezzature civili e amministrative: nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie e per la pubblica amministrazione;
 - attrezzature religiose: nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per il culto e ricreative;
 - attrezzature scolastiche e culturali: nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, teatri, sale riunione, musei, biblioteche;
 - attrezzature e impianti per lo sport;
 - attrezzature e impianti per il verde pubblico;
 4. In mancanza di specificazione delle destinazioni d'uso, nelle aree per nuovi servizi pubblici l'utilizzazione è libera purché compresa fra quelle citate nel precedente comma.
 5. Una percentuale non inferiore al 20% di area non edificata sarà sistemata a verde.
 6. Le aree per nuovi servizi pubblici di cui al presente articolo, sono da considerare di pubblica utilità e soggette pertanto alle leggi in materia.

Art. 80 – ZONE F1 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

1. Tali zone sono destinate alla realizzazione delle attrezzature urbane cioè degli edifici sociali, per il culto, l'istruzione, la cultura, la sanità, lo sport, la pubblica amministrazione, presidi di protezione civile (caserme dei vigili del fuoco e strutture complementari) nonché per la costruzione degli impianti tecnologici pubblici e di interesse generale (scuole, chiese, ecc.)
2. In queste zone l'edificazione è soggetta alle seguenti norme:

Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0.90 mq/mq
Rapporto di Copertura (Rc)	50%
Hp (numero di piani)	5 piani*
Hf (altezza dell'edificio in metri)	10,00m*
Altezza del fronte (m)	9,50 m*

*Il limite di altezza non si applica agli impianti tecnologici e alle strutture, impalcati ecc.. connesse alla realizzazione della caserma dei vigili del fuoco e similari.

3. Nelle aree per attrezzature e servizi pubblici destinate ad impianti di depurazione, l'edificazione è regolata, oltre che dalle norme del presente articolo, anche dall'art. 59 del Testo Unico Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente, dagli inquinamenti e della circolare del servizio Protezione Ambiente - Nr. 5890/87 del 21.9.1987.

Art. 81 – ZONE F2 AREE A VERDE PUBBLICO

1. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione particellare nel tessuto urbano esistente o di progetto, delle aree a verde pubblico.
2. Le aree a verde attrezzato sono destinate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport inteso nel senso più ampio.

Sono ammesse piccole attrezzature sportive non regolamentari, percorsi vita e pedonali, piste ciclabili e tutte le attività del tempo libero.

3. In queste aree è ammessa la costruzione di ricoveri per attrezzi, locali legati alla manutenzione e fruizione del verde, spogliatoi e servizi igienici per una S_{un} non superiore a 60 mq per un H_{max} di 4,00 m.

Art. 82 – ZONE F3 AREE PER IMPIANTI SPORTIVI

1. Tali zone sono destinate alla conservazione ed alla creazione delle attrezzature destinate allo sport, al tempo libero e, in generale, alla fruizione dell'ambiente naturale.
2. E' esclusa la residenza, salvo l'alloggio del custode per un volume massimo di 400 m³ residenziali.
3. E' ammessa la costruzione di chioschi e bar, purché a prevalente servizio degli utenti delle attrezzature sportive.
4. In queste zone sono ammesse costruzioni destinate alle attività sportive, quali spogliatoi, sale ginniche, servizi igienici, sale coperte e simili, nonché quelle destinate ai servizi generali quali alloggio custode, bar, ecc. purché non isolate, ma comprese nel volume delle costruzioni direttamente connesse all'attività sportiva o servizio della medesima e l'edificazione è soggetta ai seguenti parametri:

Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0.30 mq/mq
Hp (numero di piani)	4 piani
Hf (altezza dell'edificio in metri)	9,00m
Altezza del fronte (m)	8,50 m
Volume urbanistico massimo	2.000 mc

5. Sono ammesse coperture pneumatiche stagionali le quali non vengono considerate costruzioni e pertanto non soggette agli indici urbanistici ed edilizi.
6. Compatibilmente con le esigenze di ampliamento degli spazi specificatamente destinati alle attività sportive e parcheggi relativi, lungo i perimetri di queste zone deve esser mantenuta, o realizzata, una cortina arborea ad alto fusto.

Art. 83 – ZONE F4 AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI E DI DEPURAZIONE

1. Sono aree destinate ad attrezzature ed impianti del tipo tecnologico e sono suddivise in:
 - energia (centrali idroelettriche, trasporto energia elettrica, ecc.)
 - impianti d'igiene ambientale quali depuratori, discariche controllate, discariche d'inerti, centri di rottamazione, centri di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi urbani,
 - serbatoi e corpi idrici,
 - impianti per telecomunicazioni.
2. Non sono stabiliti indici massimi per gli interventi, che dovranno comunque essere commisurati alle reali necessità, essere realizzati con le modalità tradizionali e per quanto possibile ed ammissibile in interrato.
3. Le aree non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a colore e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti, e l'abbattimento della rumorosità con siepi ed alberature o altre soluzioni idonee.

4. Le opere di presa ed i serbatoi idrici dell'acquedotto potabile ed irriguo, potranno essere realizzati anche in assenza di una specifica previsione urbanistica purché interrati o ricoperti in terra.

Art. 84 – ZONE F5 AREE CIMITERIALI

1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, nel sistema insediativo e produttivo, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura.
2. L'attuazione delle aree cimiteriali avviene tramite l'osservanza del T.U. delle Leggi Sanitarie e del regolamento di polizia mortuaria; T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, D.P.R. 10.9.1990 n. 285. L'ampliamento delle aree cimiteriali, ove non indicato nelle tavole di piano, può sempre avvenire all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, sempreché queste ultime vengano ampliate contestualmente.
3. Fermo restando quanto disposto dalla Legge Provinciale art. 66 l.p. 1/2008 e allegato 4 D.P.G. 2023/2010.

Art. 85 – ZONE F6 AREE PER PARCHEGGI

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le zone destinate a parcheggio, attrezzatura del territorio considerabile di pubblica utilità ove sono realizzabili parcheggi con relative aree di manovra ed accessori alla funzione di parcheggio. Determinati quanto stabilito nel art. 9 delle presenti N.T.A.
2. I parcheggi possono essere realizzati dall'Amministrazione pubblica o da privati in convenzione con l'Amministrazione pubblica.
3. I parcheggi possono essere realizzati: interrato, seminterrato, mediante la realizzazione di un fabbricato ed opere.
4. I parcheggi di iniziativa privata possono essere realizzati tramite intervento edilizio diretto previa apposita convenzione con l'Amministrazione pubblica che preveda e regoli il diritto di utilizzo pubblico e libero di almeno il 51 % in superficie della totalità dei parcheggi risultanti.
5. I parcheggi di iniziativa pubblica potranno essere realizzati anche di tipo multipiano e fuori terra ponendo particolare attenzione all'inserimento paesaggistico.
6. Sono inoltre consentite piazzole e zone di sosta carrabili e pedonali, isole ecologiche per l'alloggiamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, centri per la raccolta differenziata, aree a verde quali completamento e mascheratura della funzione principale di parcheggio, oltre alla viabilità necessaria per servire il parcheggio.
7. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti i parcheggi a raso, sempre che non comportino la costruzione di edifici, purché le aree per la sosta e le manovre siano
8. adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi e non ostacolino la visibilità al traffico stradale.
9. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti parcheggi interrati solo con le modalità previste dalla D.G.P. n. 909 d.d. 3/2/1995 e s.m.

Art. 86 – ZONE F7 AREA PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI PER IL CASTELLO DI SEGONZANO

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia la zona destinata a parcheggio speciale con servizi

igienici ed attrezzature del territorio considerabile di pubblica utilità.

Art. 87 – ZONE F8 AREA PARCO FLUVIALE DELL'AVISIO

1. Nelle aree individuate come parco fluviale gli interventi saranno prioritariamente diretti alla tutela ed all'integrità del quadro naturalistico esistente e dopo la sua approvazione in attuazione degli indirizzi del "Piano del parco".
2. Nelle suddette aree, evidenziate nelle tavole di piano fino all'approvazione del piano stesso, è vietata qualsiasi nuova costruzione. Sono ammesse le opere e gli interventi di regimazione idraulica, di infrastrutturazione del territorio e di realizzazione dell'area sportiva inserita nel parco che sarà studiata e progettata con modalità che non contrastino con le finalità di cui al precedente punto 1.
3. Gli edifici ricadenti nelle aree definite come " Parco fluviale dell'Avisio" prima della approvazione del "piano del parco" non possono essere oggetto di intervento superiore alla manutenzione straordinaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 23 delle norme di attuazione del P.U.P. relativo alle "Aree di protezione fluviale" e dell'articolo 33 delle norme di attuazione del PGUAP relativo agli "Ambiti fluviali di interesse ecologico".
4. La cartografia del PRG individua all'interno della perimetrazione della zona di protezione fluviale le aree destinate all'insediamento. Fatte salve le norme di tutela dell'ambito fluviale, l'attuazione degli interventi all'interno di dette aree è ammesso nel rispetto delle disposizioni contenute nelle singole delle norme di zona.
5. All'interno della perimetrazione della zona di protezione fluviale risultano ammessi lgi interventi richiamati all'art.77 comma 3 lett. c).

CAPITOLO VIII

ZONE G - AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE TURISTICHE

Art. 88 – ZONE G1 AREE RICETTIVE AD ALBERGHIERE

1. Sono aree destinate alle attrezzature ricettive alberghiere ed alberghiere esistenti da potenziare, o da realizzare in edifici esistenti. Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quegli insediamenti a carattere turistico come definito dagli artt. 2 e 5 della L.P. 15 maggio 2002 . n. 7 e del relativo Regolamento di esecuzione cui il D.P..P. del 25 settembre 2003 n 28 149 Leg
2. Nelle aree alberghiere la nuova edificazione o l'ampliamento sono ammessi nel rispetto delle specifiche prescrizioni.
3. Le dotazioni di parcheggio devono corrispondere a quelle stabilite dalle leggi in vigore.
4. Ove ne ricorrano i presupposti, agli esercizi alberghieri è applicabile la deroga prevista dalle leggi del settore.
5. Gli ampliamenti in deroga dovranno essere finalizzati alla riqualificazione formale dell'edificio ed essere progettati tenendo conto della caratteristica dei luoghi.
6. Al fine di migliorare e adeguare le strutture ricettive ai nuovi standard di dotazione, nelle

strutture esistenti e in quelle di nuova formazione si possono realizzare delle strutture per l'attività commerciale, con superficie non superiore a quella individuata per gli esercizi di vicinato e l'attività artigianale quali gelaterie e pasticcerie ai sensi della L.P. 17/2010. Sempre in questa ottica, nelle strutture esistenti e in quelle di nuova formazione, si possono realizzare le attività di cui alla L.P.14 luglio 2000 n. 9 . "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera", per consentire la realizzazione di bar non pertinenti alla gestione alberghiera.

7. Valgono i seguenti parametri:

Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0.90 mq/mq
Rapporto di copertura (Rc)	50%
Hp (numero di piani)	5 piani
Hf (altezza dell'edificio in metri)	13,00m
Altezza del fronte (m)	12,50 m
Volume edilizio massimo da destinare ad alloggio	400 mc

Art. 88 bis – ZONE G1 AREE RICETTIVE AD ALBERGHIERE A CARATTERE RELIGIOSO

1. Sono aree destinate alle attrezzature ricettive alberghiere ed alberghiere esistenti da potenziare, o da realizzare in edifici esistenti legate al turismo religioso. Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quegli insediamenti a carattere turistico come definito dagli artt. 2 e 5 della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e del relativo Regolamento di esecuzione cui il D.P.P. del 25 settembre 2003 n. 28 149 Leg.
2. Nelle aree alberghiere la nuova edificazione o l'ampliamento sono ammessi nel rispetto delle specifiche prescrizioni assicurando la necessaria tutela del sito anche sotto il profilo paesaggistico e insediativo.
3. Le dotazioni di parcheggio devono corrispondere a quelle stabilite dalle leggi in vigore.
4. Ove ne ricorrano i presupposti, agli esercizi alberghieri è applicabile la deroga prevista dalle leggi del settore.
5. Gli ampliamenti in deroga dovranno essere finalizzati alla riqualificazione formale dell'edificio ed essere progettati tenendo conto della caratteristica dei luoghi con particolare attenzione all'aspetto religioso.
6. Al fine di migliorare e adeguare le strutture ricettive ai nuovi standard di dotazione nelle strutture esistenti e in quelle di nuova formazione, si possono realizzare le attività di cui alla L.P. 14 luglio 2000 n. 9 . "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera", per consentire la realizzazione di bar non pertinenti alla gestione alberghiera.
7. Valgono i seguenti parametri:

Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0.90 mq/mq
Rapporto di copertura (Rc)	50%
Hp (numero di piani)	5 piani
Hf (altezza dell'edificio in metri)	13,00m
Altezza del fronte (m)	12,50 m
Volume edilizio massimo da destinare ad alloggio	400 mc

CAPITOLO IX

ZONE - AREE A PROTEZIONE DI SITI O BENI DI PARTICOLARE INTERESSE CULTURALE -NATURALISTICO O PAESAGGISTICO

Art. 89 – ZONE H AREA DI PROTEZIONE – CULTURALE – ARCHEOLOGICA E STORICO-ARTISTICA

1. Il P.R.G. riporta con apposita simbologia le aree di tutela degli elementi puntuali e dei manufatti di rilevanza storico-culturale nelle tavole del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale.
Esse sono così suddivise:
 - Aree di rispetto di edifici e manufatti di rilevanza culturale del P.U.P. e tutelate dalla L. 1089/1939, anche se non sempre individuati in cartografia; i vincoli diretti e indiretti, individuati ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", hanno prevalenza rispetto a ogni contenuto del P.R.G.;
 - Aree di rispetto di edifici e manufatti di rilevanza culturale del P.U.P. e tutelate dalla L. 1089/1939, anche se non sempre individuati in cartografia, e a quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e che hanno prevalenza rispetto a ogni contenuto sui vincoli diretti e indiretti;
 - aree di rispetto di siti di rilevanza culturale indicati dal P.U.P. normate nel sistema ambientale;
 - aree di rispetto archeologico individuate dal P.R.G.
2. Nelle aree archeologiche accertate vincolate ai sensi della L. 1089/1939 (per le quali vigono le norme dettate dalla legge medesima) e a quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono vietate l'edificazione e la presenza di infrastrutture estranee alla natura stessa del sito. Sito a tutela 01, contestualizzato e vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D. Leg. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.
3. Tali aree possono essere formate da giacimenti archeologici individuati, non completamente conosciuti nella loro esatta estensione o non ancora sottoposti ad indagini scientifiche. Sito a tutela 01, contestualizzato e vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D. Leg. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.
4. Il suolo va mantenuto allo stato attuale. Sono ammessi solo i lavori di manutenzione, ripristino e valorizzazione necessari per la buona conservazione dei luoghi e dei reperti, ed in ogni caso qualsiasi intervento dovrà essere concordato con la Soprintendenza per i Beni librari, Archivistici e Archeologici della Provincia Autonoma di Trento. Sito a tutela 01, contestualizzato e vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D. Leg. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.
5. Le aree indiziate di possibili presenze archeologiche sono assoggettate a controllo dello stato attuale del suolo ed ogni intervento che comporti una qualsiasi alterazione dello stato

attuale del suolo e del sottosuolo va comunicato con congruo anticipo agli uffici di cui al precedente comma, che potrà compiere ricerche e sondaggi preventivi in loco ed eventualmente imporre specifiche cautele o prescrizioni. Sono altresì possibili interventi di ricerca e scavo archeologico, il restauro delle strutture rinvenute, nonché gli interventi di valorizzazione che favoriscano la pubblica fruizione, purché attuati dalla Soprintendenza per i Beni librari, Archivistici e Archeologici della Provincia Autonoma di Trento o da Istituti Scientifici autorizzati ai sensi del Cap. V della L. 1° giugno 1939 n. 1089 e D.P.R. 1.11. 1973 n.690 e del D.L. n. 490 del 1999. In queste aree non è ammessa la presenza di strutture estranee alla natura del sito, a meno che ciò non venga concordato dal competente Ufficio di cui sopra.

Sito a tutela 02, contestualizzato archeologicamente, ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso.

6. Ogni attività che comporta scavi meccanici, movimenti di terra o modifiche agrarie, deve essere preventivamente segnalata all'Amministrazione Comunale, la quale informerà, con almeno 90 giorni di anticipo sulla data di esecuzione, il competente Ufficio della Provincia Autonoma di Trento onde permettere lo svolgimento di sopralluoghi e l'individuazione delle prescrizioni e cautele operative.

Sito a tutela 02, contestualizzato archeologicamente, ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso.

7. Su tutto il territorio comunale rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali provinciali per quanto riguarda l'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chi compie scoperte di elementi di interesse archeologico e culturale.
8. Le aree di protezione di siti e beni, vincolati ai sensi del D.L. n. 490 del 20 ottobre 1999 e a quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui all'elenco del P.U.P. di cui alla L.P. 5/2008 - Allegato D, elenchi delle invarianti, sono relative a:
 - Elementi geologici e geomorfologici;
 - Altre aree di interesse archeologico
 - Beni architettonici e artistici rappresentativi
 - Beni ambientali

Art. 90 – ZONE H1 AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni dell'Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito UMSt-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti. All'interno del territorio del Comune Levico Terme si segnalano alcune presenze di interesse archeologico di tipo 02 descritte ed elencate all'art. 11 fra gli invarianti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, come recepito dall'articolo 14

comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss. mm.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della UMSt-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della UMSt-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della UMSt-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla UMSt-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la UMSt-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Art. 91 – ZONE H2 AREE DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA

1. Comprendono le parti del territorio in cui per motivi di carattere ambientale e di rispetto delle risorse naturali, gli interventi di trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo.
2. In tali zone è consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti senza sostituzione e/o aumento del volume, e la manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. I fabbricati esistenti sono soggetti alle norme relative alla destinazione di zona delle presenti N.T.A.
4. Una particolare cura dovrà essere riservata alle zone dei muri a secco e dei terrazzamenti agricoli per i quali si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
 - Le zone terrazzate sono soggette a tutela per la conservazione ed il mantenimento dei terrazzamenti medesimi con possibilità di ripristino in caso di crollo con le seguenti modalità: Ove la breccia non superi 2,50 ml. di altezza e interessi un paramento murario non superiore a 20 mq. ed il terreno a monte del muro non eserciti spinte attive, non vengano realizzati sbancamenti o modifiche della situazione primitiva e si operi al fine del ripristino di

quest'ultima.

- La ricostruzione della parte crollata sarà effettuata secondo il metodo originario. Qualora per ragioni statiche necessitasse l'uso di calcestruzzo, è necessaria la disposizione di sistemi drenanti, la realizzazione di luci di scarico. La sigillatura finale delle pietre (quasi sempre a fugatura arretrata) verrà realizzata con malta del colore e tipo di quelli originari.
- Il paramento murario dovrà essere ripristinato per quanto possibile con gli stessi elementi originari.
 - a) Le aree dei terrazzamenti agricoli sono considerate delle zone di elevata qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale, segni dell'antica antropizzazione del territorio, e come tali opportunamente tutelati. Le aree del territorio comunale terrazzate con murature a secco, sono soggette a tutela e conservazione.
 - b) In queste aree è fatto obbligo del mantenimento dei terrazzamenti esistenti con la manutenzione ed il ripristino degli stessi in caso di crollo.
 - c) E' consentita la costruzione di manufatti ad uso deposito attrezzi agricoli utilizzando l'apposito schema allegato alle presenti norme, sempreché vi sia un lotto accorpato con superficie non inferiore a 3.000 mq.
 - d) La superficie delle aree omogenee è quella derivante dalle documentazioni catastali. All'interno delle zone perimetrate non è ammessa la variazione della destinazione d'uso per gli edifici esistenti.
 - e) I manufatti saranno realizzati secondo quanto previsto dall'art. 8 delle presenti NTA.
 - f) bis Nelle zone terrazzate è ammessa la costruzione di depositi sotterranei "canevini" di superficie utile non superiore a 50 m², con accesso ricavato nei muri di sostegno. Ciascun ricovero avrà una sola apertura. L'accesso ai ricoveri sotterranei dovrà essere realizzato con materiali, tecniche costruttive e tipologie tradizionali (serramento in legno) e sopra la copertura dovrà essere ricomposto il terreno coltivato o inerbito.

Art. 92 – ZONE H3 AREE DESTINATE A SERVIZI PRIVATI

1. Le zone per i servizi privati sono destinate alla realizzazione di parcheggi privati, di impianti sportivi anche coperti con i relativi servizi per gli utenti quali mense, bar interni spacci, uffici e simili purché accessori e funzionali alla specifica destinazione di PRG nonché esercizi di interesse collettivo quali bar, ristoranti, attività artigianali, **attività commerciali, servizi terziari per il settore turistico**, qualora detti impianti siano realizzati da privati, nel rispetto dei seguenti indici:

Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)	0.05 mq/mq
Rapporto di copertura (Rc)	30%
Hp (numero di piani)	1 piani
Hf (altezza dell'edificio in metri)	4,50m
Altezza del fronte (m)	4.00 m

2. Ai fini del calcolo della volumetria non è computata quella ricompresa nelle coperture di impianti sportivi aventi caratteristiche di mobilità, quali palloni pressostatici e strutture geodetiche. All'interno di tali zone non sono ammessi insediamenti residenziali.

3. La cartografia del PRG individua con specifico riferimento normativo l'area corrispondente all'accesso al parco delle "Piramidi di Segonzano". Si tratta di un'area che riveste un'importante finalità turistica di carattere pubblico e pertanto risulta vincolata alla redazione di un progetto in convenzione con l'Amministrazione Comunale di Segonzano.

L'area è caratterizzata altresì da particolari criticità idrogeologiche e pertanto qualsiasi intervento di sistemazione e organizzazione dovrà essere accompagnato da opportuni approfondimenti in accordo con i servizi provinciali competenti per materia.

Su tale area il PRG nel rispetto dei parametri di cui al comma 1 e ad integrazione delle funzioni previste è ammessa:

- La riorganizzazione degli spazi aperti con lo scopo di assicurare il maggior livello di accessibilità all'area di visita e il decoro complessivo sotto il profilo paesaggistico.
 - La realizzazione di manufatti di servizio destinati a bagni pubblici, biglietteria, info-point, sedi di associazioni di promozione turistica, servizi di noleggio e similari.
4. La cartografia del PRG individua con specifico riferimento normativo l'area corrispondente alla stazione di arrivo dell'impianto denominato "Zip Line". Si tratta di un'area che riveste un'importante finalità turistica di carattere pubblico e pertanto risulta vincolata alla redazione di un progetto in collaborazione con il Comune di Altavalle, dove è collocata la stazione di partenza e i relativi servizi.
- Su tale area il PRG nel rispetto dei parametri di cui al comma 1 e ad integrazione delle funzioni previste è ammessa:
- L'organizzazione degli spazi aperti con lo scopo di assicurare il maggior livello di accessibilità all'area e il decoro complessivo sotto il profilo paesaggistico.
 - La realizzazione di manufatti di servizio destinati a bagni pubblici, info-point, sedi di associazioni di promozione turistica, servizi di noleggio e similari.
 - Spazi di parcheggio strettamente commisurati alle esigenze di trasporto **degli avventori**.

Art. 93 – ZONE H4 AREE A VERDE PRIVATO

1. Queste aree sono destinate al mantenimento ed al rispetto degli spazi verdi di proprietà privata esistenti in contiguità con alcune aree residenziali e con le zone agricole.
2. Per gli edifici esistenti non considerati storici sono consentite tutte le categorie di intervento nel rispetto delle Norme di Tutela Ambientale.
3. In queste aree, solo se di pertinenza di abitazioni vi è la possibilità di:
 - realizzare una tettoia o legnaia **tipo 1** in conformità e secondo quanto previsto all'art.8 comma 2 delle presenti N.T.A.;
 - garage interrati, da realizzarsi nell'ambito urbano della frazione di residenza con l'obbligo di apposizione del vincolo di pertinenzialità all'edificio principale presso il Libro Fondiario;
 - realizzare orti e giardini;
 - essere modificate nel tipo di coltura, trasformate in aree a verde (giardini e parchi attrezzati) di uso residenziale privato, o per parcheggio per il soddisfacimento solo degli standard di legge;
 - volumi interrati, accorpati all'edificio principale, per attività accessorie e compatibili con la residenza, nel rispetto del rapporto massimo di utilizzo dell'interrato non superiore al 60% della superficie del lotto.

4. Nella aree a verde privato ricadenti all'interno del perimetro degli insediamenti storici la realizzazione dei volumi interrati dovrà assicurare il ripristino dei luoghi sotto il profilo paesaggistico. Con riferimento a tale finalità nella realizzazione delle sistemazioni esterne, connesse e non alla realizzazione degli interrati, è prescritto l'utilizzo di materiali della tradizione costruttiva (ferro, pietra, legno, materiali inerti sciolti quali ghiaia ciottoli ecc.). E auspicabile il mantenimento della permeabilità dei suoli.
5. Qualora le aree a verde privato ricadano in aree a pericolosità elevata o moderata della Carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico non ammettono alcuna edificabilità.

CAPITOLO X

FASCE DI RISPETTO

Art. 94 – NORME GENERALI SULLE FASCE DI RISPETTO

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le fasce di rispetto stradali, cimiteriali e dei depuratori.
2. Ove non indicate cartograficamente si intendono comunque presenti ed originate dalle attrezzature di depurazione, dalle strade e dai cimiteri esistenti con distanze come dalle presenti norme e dalle Leggi e normative vigenti.
3. Le zone indicate nelle fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile VU e della superficie fondiaria, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati.

Art. 95 – FASCE DI RISPETTO DELLE ACQUE – CORSI D'ACQUA

1. Anche se non identificate in cartografia, sono aree poste a protezione dei corsi d'acqua e si configurano in una striscia di larghezza di 10,00 ml (come da normativa Provinciale in materia prevista nella parte VI del PGUAP), al fine di consentire la sistemazione idraulica e idraulico-forestale
2. Nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque pubbliche (10 m. di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare alla L.P. n. 18 di data 8 luglio 1976 e s.m
3. Le relative fasce di rispetto sono a quanto previsto dalla parte VI del PGUAP
4. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. n. 11 del 23 maggio 2007, nonché gli art. 28 e 29 del Capo V delle N.T.A. del PGUAP.
5. Tutti i corsi d'acqua, anche se non espressamente indicati in cartografia sono assoggettati alle prescrizioni del PGUAP.
6. Le opere idrauliche in difesa e regimazione delle acque sono sempre ammesse: tali opere devono presentare un corretto inserimento di tipo ambientale.

Art. 96 – FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Anche se non identificate in cartografia nelle fasce di rispetto stradale (tabelle B e C delle presenti N.T.A.), sono aree destinate alla salvaguardia della funzionalità della rete viaria e, nel caso delle strade in progetto, a preservare dall'edificazione il territorio interessato dal loro passaggio; esse hanno la dimensione indicata nel "Tabella A – Sezione tipo delle strade". Le aree di rispetto stradale individuano l'area all'interno della quale le indicazioni viarie della strumentazione urbanistica possono essere modificate in sede di progettazione.
2. Come previsto dall'art. 64 della L.P. 1/2008 e dal testo coordinato della Deliberazione della Giunta Provinciale n.890 di data 5 maggio 2006, come modificata con Deliberazione della Giunta Provinciale n.1427 di data 01.07.2011), nelle fasce di rispetto stradale è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, sono invece ammessi:

- a) Distributori di carburante con relativi servizi di soccorso per gli utenti della strada, sono ammessi solo dove specificamente previsti dal P.R.G. nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:

Lotto minimo	2.000 mq
Hf (altezza dell'edificio in metri)	4,00m
Altezza del fronte (m)	3,50 m
Volume urbanistico massimo	1000 mc

- b) le opere di infrastrutturazione (strade, acquedotti, fognature, linee elettriche, telefoniche, gasdotti, pozzi, ecc.;
- c) gli impianti tecnologici a rete (gli apparati tecnologici a rete, gli apparati relativi al funzionamento di reti elettriche, idriche, fognarie, gas, ecc.) gli impianti di manutenzione stradale (rimessaggio di mezzi, edifici per la custodia e manutenzione strade, silos, depositi e tettoie per i materiali di cura ed efficienza dei manti stradali); le opere di segnaletica stradale e semafori; i parcheggi in superficie, le opere di arredo urbano, le isole ecologiche di interesse comunale e sopracomunali, gli spazi di raccolta RSU, i marciapiedi, ecc.
3. Subordinatamente all'osservanza delle norme di legge o di regolamento è consentito l'ampliamento fuori terra o in sottosuolo degli edifici esistenti nella fascia di rispetto stradale, ivi compresa la realizzazione di rampe di accesso agli interrati, purché gli interventi non si avvicinino al ciglio stradale più dell'edificio stesso.
4. Per gli edifici pubblici o di interesse pubblico esistenti alla data di entrata in vigore del Piano Urbanistico Provinciale, ricadenti nella fascia di rispetto stradale classificate esistenti all'interno delle zone destinate specificatamente all'insediamento, è comunque consentito, previo parere dell'Ente incaricato della gestione della strada, l'ampliamento nel sottosuolo o fuori terra, anche in avvicinamento al ciglio stradale, purché già esistano edifici fuori terra in adiacenza più vicini al ciglio stradale e a condizione che tale ampliamento non si avvicini al ciglio stesso più del predetto edificio adiacente.
5. Le aree contenute nelle fasce di rispetto sono computate ai fini della superficie fondiaria con gli indici ed i parametri delle zone indicate in cartografia.

SEZIONI TIPO DELLE STRADE – TABELLA A

	Strada		Carreggiata		Banchina	
Categoria	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
I Cat.	10.50	18.60	7.00	9.10	0.70	1.75

II Cat.	9.50	10.50	7.00	9.10	0.70	1.50
III Cat.	7.00	9.50	6.00	7.50	0.50	0.75
IV - V Cat.	4.50	7.00	4.00	6.00	0.25	0.50
Strade Rurali e boschive	-----	3.00	-----	2.50	-----	0.25
Altre strade	3.00	7.00	3.00	6.00	-----	0,50

N.B.: per altre strade si intende la viabilità locale urbana ed extra urbana

La viabilità privata di accesso ai lotti di nuova edificazione o per ampliamenti volumetrici deve essere proporzionata al volume di traffico previsto in relazione alle unità abitative realizzate. Fino a quattro unità immobiliari larghezza minima della sede stradale 4,00 m; per più di 4 unità immobiliari larghezza minima 5,00 m.

**AMPIEZZA DELLE FASCIE DI RISPETTO STRADALE (art. 4 codice della strada D.L.30.04.1992 n. 285)
ALL'INTERNO DELLE AREE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO – TABELLA B**

Categoria	Strade esistenti	Strade esistenti da potenziare (b)	Strade di progetto	Raccordi e/o svincoli (b)
Autostrada	(a)	(a)	(a)	(a)
I Categoria	25	40	60	90
II Categoria	20	35	45	60
III Categoria	10	25	35	35
IV Categoria	5	15	25	25
V Categoria e locali altre strade	5	5	10	

a - Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto è determinata ai sensi art.9 L.24.7.1961 n°729.

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è espressa in m e si misura:

- dal limite del sedime per stradale per strade esistenti per strade esistenti da potenziare
- dall'asse della strada per strade di progetto
- dal centro del circolo per raccordi e/o svincoli di progetto

b - si considerano strade esistenti anche tratti di quelle di progetto o da potenziare le cui sezioni abbiano raggiunto le caratteristiche minime stabilite nel quadro seguente.

Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.

Per gli ampliamenti ed i nuovi interventi si devono rispettare gli allineamenti esistenti.

**AMPIEZZA DELLE FASCIE DI RISPETTO AL DI FUORI DELLE AREE SPECIFICAMENTE
DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO – TABELLA C**

Categoria	Strade esistenti(b)	Strade esistenti da potenziare (b)	Strade di progetto	Raccordi e/o svincoli (b)
Autostrada	60	----	----	150
I Categoria	30	60	90	120
II Categoria	25	50	75	100
III Categoria	20	40	60	70
IV Categoria	15	30	45	50

V Categoria strade locali altre strade	10	20	30	25
--	----	----	----	----

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è espressa in m e si misura:

- dal limite del sedime stradale per le strade esistenti per strade esistenti da potenziare
- dall'asse strada per strade di progetto
- dal centro del circolo per raccordi e/o svincoli di progetto

Si considerano strade esistenti anche tratti di quelle di progetto o da potenziare le cui sezioni abbiano raggiunto le caratteristiche minime stabilite nella TABELLA A.

Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.

Per gli ampliamenti ed i nuovi interventi si devono rispettare gli allineamenti esistenti.

Art. 97 – FASCIA DI RISPETTO CIMINTERIALE

1. Le Tavole del sistema Insediativo e Produttivo riportano graficamente l'estensione della fascia di rispetto cimiteriale. Gli interventi ammessi all'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono quelli previsti dall'art. 62 delle LP 15/2015 e dal RUEP.
2. Le fasce di rispetto cimiteriale indicate con apposita simbologia, non sono consentiti nuove edificazioni.
3. Per gli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto si applica la l'art. 59 delle presenti N.T.A., previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 98 – FASCIA DI RISPETTO DEI DEPURATORI

1. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano graficamente l'estensione della fascia di rispetto del depuratore.
2. Le distanze delle fasce di rispetto dagli impianti di depurazione devono essere conformi alle norme contenute nell'art. 59 del Testo unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alla circolare Servizio Protezione Ambiente n. 5890/87 d.d. 21.9.87. Le fasce di rispetto dagli impianti di depurazione si dividono in due categorie a diverso grado di vincolo:
 - Zona "A": è quella adiacente al depuratore, i primi 25 metri, in essa è esclusa ogni edificazione. E' tuttavia consentita la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, la recinzione e la coltivazione agricola dei terreni;
 - Zona "B": è quella adiacente alla zona "A" da 25 a 50 metri, è esclusa ogni edificazione ad eccezione dei manufatti rurali a servizio della conduzione del fondo o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni. Gli edifici presenti in tale zona possono essere ampliati per una sola volta, al solo fine di garantire la funzionalità, per un massimo del 15% del volume.

CAPITOLO XI

INFRASTRUTTURE - VIABILITA'

Art. 99 – INFRASTRUTTURE

1. Le infrastrutture del territorio quali:
 - strade, marciapiedi ed opere accessorie alla viabilità veicolare e pedonale, comprese le opere in galleria, i ponti e gli incroci;
 - piazzole di servizio alle strade comprese le attrezzature per il deposito di materiale per la manutenzione stradale;
 - piazzole per i cassonetti di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali; acquedotti e relative opere di presa, serbatoi ed accessori;
 - opere di contenimento e regimazione delle acque;
 - opere di protezione idrogeologica e geologica dei versanti; depuratori;
 - antenne;
 - reti tecnologiche in genere compresi i trasformatori a palo e le opere esterne al terreno; quanto previsto dall'art. 30 delle N.d.A. del P.U.P;
 - interventi assimilabili ai precedenti;
2. Le opere di infrastrutturazione possono essere realizzate nell'interesse pubblico, anche se non specificatamente previsti dalle norme di zona, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni e nulla osta previsti ai sensi di legge.

Art. 100 – VIABILITA'

1. Il P.R.G. individua la viabilità secondo le categorie determinate dal P.U.P. in funzione dei flussi di traffico nonché della situazione oro geografica ed ambientale dei territori attraversati.
2. Il P.R.G. individua anche, con apposita simbologia, la viabilità locale da potenziare e di progetto.
3. La nuova viabilità carrabile dovrà avere larghezza prevista dalla tabella A del D.G.P. 890/2006 con l'aggiunta di eventuali banchine, allargamenti in curva e marciapiedi. L'esatta dimensione e posizionamento della strada saranno definiti dal progetto esecutivo all'interno delle fasce di rispetto stradale e nei limiti dimensionali previsti.
4. Il tracciato delle nuove strade e le rettifiche in allargamento delle strade previste in potenziamento potranno essere realizzati anche discostandosi dalla posizione prevista in cartografia purché rimangano all'interno delle fasce di rispetto stradali.
5. All'esterno della sede stradale l'Amministrazione potrà prevedere al realizzazione di marciapiedi, piazzole di sosta, slarghi ed opere assimilabili per la miglior fruizione del territorio anche se non previsti in planimetria, comunque sempre all'interno delle fasce di rispetto segnate in cartografia o previste implicitamente dalle presenti norme.
6. Per le strade in potenziamento e progetto classificabili "altre strade" resta salva la scelta dell'Amministrazione comunale di prevedere in determinate zone misure maggiori, comunque sempre all'interno delle fasce di rispetto.
7. Le strade in progetto sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto in cui si

collocano. La loro esatta definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.

8. Le fasce di rispetto stradale, si ritiene prevalente sulle indicazioni dell'art. Art. 107 delle presenti N.T.A.

Art. 101 – PERCORSI CICLABILI E PERCORSI PEDONALI

1. I percorsi pedonali e ciclopeditoni aventi larghezza inferiore ai 3 m. complessivi o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati o modificati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di Piano.
2. Nella loro realizzazione sarà salvaguardata l'attività agricola e viene garantito l'accesso ai fondi.
3. Anche se non specificamente indicati in cartografia sulle tavole del Piano, dovranno essere valorizzati su tutto il territorio i percorsi turistici. Particolare riguardo sarà attribuito ai sentieri pedonali esistenti, o in progetto, da dotare di adeguata segnaletica e di punti di sosta attrezzati, all'individuazione e realizzazione di piste ciclabili in sede separata, oltreché all'individuazione di tragitti idonei all'equitazione
4. Ove appaia il simbolo del punto panoramico "Area attrezzata piramidi" sono ammessi interventi per la formazione di piazzole di sosta, panchine ed attrezzature, non formati volume urbanistico, per la fruizione del punto panoramico collegato alla vista delle piramidi ed ai dintorni.

Art. 102 – GALLERIE, PONTI, VIADOTTI, RACCORDI E SVINCOLI STRADALI

1. Il P.R.G. individua in cartografia oltre alla rete stradale anche gallerie, ponti, viadotti, raccordi e svincoli stradali.
2. Le previsioni di tali strutture sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto in cui si collocano. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.
3. In galleria le fasce di rispetto stradali sono da considerarsi di forma tubolare ed agiscono in altezza in misura pari alla larghezza.

Art. 103 – INTERVENTI PUNTUALI DI INTERESSE PUBBLICO

1. Il P.R.G. oltre alle aree per servizi pubblici, indica con apposita simbologia una serie di interventi puntuali comprendenti opere di interesse pubblico incidenti su aree, atte ad elevare il tono dell'ambiente fisico circostante e/o ad incrementare il livello di vita associativa.
2. Detti interventi puntuali riguardano:
 - INCROCI DA POTENZIARE: si tratta di incroci a livello (di superficie) tra strade di varia categoria ed importanza che dopo attento studio ed in conformità ai dettami sullo studio del traffico e viabilità già in corso di realizzazione dovranno essere potenziati e migliorati anche e soprattutto ai fini della sicurezza del traffico veicolare e pedonale. La previsione d'intervento vincola il territorio intorno l'incrocio da potenziare imponendo una fascia di rispetto stradale originata dalle strade confluenti senza considerare le aree

cartograficamente occupate dai cerchi di evidenziazione dell'incrocio. L'intervento stesso potrà avvenire all'interno delle sole fasce di rispetto stradali generate dalle strade stesse confluenti che sono inedificabili ai sensi della Deliberazione G.P. n. 890 d.d. 5/5/2006 e.s.m.

- PIAZZA DA SISTEMARE E VALORIZZARE: si tratta della sistemazione e valorizzazione di piazze esistenti da attrezzare mediante la creazione di aree di sosta e di ricreazione, con fontane e panchine, pavimentazione stradali, riordino della circolazione (veicolare, pedonale e ciclabile) e delle aree di parcheggio, illuminazione, piantumazioni arboree ecc.
- CINTURAZIONE ARBOREA: si tratta della realizzazione di filari alberati all'interno o all'esterno degli abitati a fini paesaggistici, in modo da creare una quinta verde. La cinturazione arborea dovrà essere realizzata utilizzando essenze indigene di tradizione locale o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica e di utilizzazione delle varie aree.

Art. 104 – ELETTRODOTTI, GASDOTTI, LINEE TELEFONICHE

1. La costruzione e la progettazione di queste infrastrutture dovranno rispettare le specifiche leggi di settore.
2. Le distanze dagli elettrodotti e dai gasdotti sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.
3. L'esecuzione di nuove linee elettriche di media o bassa tensione e di nuove linee telefoniche va fatta obbligatoriamente in tubazioni interrato. In caso di interventi significativi sulla rete esistente con tensione uguale o inferiore ai 20.000 V, si deve provvedere all'interramento delle linee medesime.
4. In materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico si rimanda alle disposizioni normative introdotte dal Decreto Ministeriale 29 maggio 2008 "approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

Art. 104bis – SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITA'

1. La cartografia del PRG individua le aree specificatamente destinate a funzioni connesse con la mobilità e i trasporti.
2. In tali aree, di norma poste a margine alla viabilità principale, è ammessa esclusivamente la realizzazione di impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, parcheggi e stazioni di sosta per il trasporto pubblico nel rispetto del Codice della Strada e delle norme tecniche di settore.

Art. 104ter – PIAZZOLA ELICOTTERO

1. Sono aree individuate dal P.R.G., e contrassegnate dalla simbologia "h", destinate all'atterraggio ed al decollo di elicotteri utilizzati a fini collettivi o di soccorso pubblico.
2. Le dimensioni e le fasce di rispetto delle zone destinate al decollo e all'atterraggio di elicotteri sono riportate nelle leggi specifiche di settore.
3. La progettazione di questi spazi deve essere redatta in conformità alle vigenti Norme in

materia. Tali spazi devono essere inseriti nel contesto territoriale con idonee mitigazioni ambientali. E' opportuno fare in modo che l'elicottero atterri senza che alcun tipo di ostacolo impedisca le manovre di atterraggio che deve avvenire secondo una traiettoria di avvicinamento libera da qualsiasi impedimento.

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

CAPITOLO I

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 105 – DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 106 – TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i..i Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 107 – LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di **esercizi di vicinato**, di **medie strutture di vendita** e l'attività di **commercio all'ingrosso**.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi

anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - a) aree di servizio viabilistico;
 - b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art 120;
 - c) aree per attrezzature e servizi pubblici;
 - d) aree a verde privato e servizi alla residenza;
 - e) fasce di rispetto;

Art. 108 – ATTIVITA' COMMERCIALI NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP e dall'art. 95 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.

Art. 109 – VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 110 – ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INGROSSO

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi carattere multifunzionale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

Art. 111 – SPAZIO DI PARCHEGGIO

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui all'art. 117 comma 2
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui all'art. 118 comma 2
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 112 – ALTRE DISPOSIZIONI

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di

programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui del punto 3.3. dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale
3. Nelle aree in cui sono previste una molteplicità di funzioni, sottoposte a piano attuativo, i parametri edilizi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono ridotti nella misura massima di un terzo.

Art. 113 – RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 114 – AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 115 – AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 116 – CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI ESISTENTI E IN AREE DA BONIFICARE

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale,

paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 117 – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

TITOLO XV

PRESCRIZIONI FINALI

CAPITOLO I

DEROGHE

Art. 118 – DEROGHE

1. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato in conformità alle disposizioni contenute nella LP 15/2015.

Art. 119 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Quanto non esplicitamente previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione, viene disciplinato dalle norme e dai regolamenti vigenti.
2. Fino alla scadenza dei termini fissati per la loro attuazione, i piani attuativi approvati ed in vigore continuano a disciplinare le aree di competenza con prevalenza su eventualmente difformi indicazioni del P.R.G.
3. Con l'entrata in vigore del P.R.G., nelle aree sottoposte a piani attuativi e fino a loro approvazione sono ammessi:
 - per opere sugli edifici esistenti all'esterno degli insediamenti storici solo gli interventi di conservazione e ristrutturazione;
 - per opere rientranti nei C.S. ed edifici storici isolati, sono ammesse opere di restauro e risanamento conservativo, senza alterazione di volumi;
 - nelle aree libere è ammessa, oltre la normale coltivazione dei fondi, la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del territorio purché non compromettano le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche esistenti e l'attuazione dei Piani stessi.
4. Le presenti norme prevalgono su quelle del regolamento edilizio.